

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Presentazione di petizioni. — Istanza del deputato Marsico per la presentazione di documenti, e del deputato Miceli sull'ordine del giorno. — Seguito della discussione del disegno di legge con cui è fatta facoltà al Governo di promulgare alcuni codici e leggi per l'unificazione legislativa — Il relatore Pisanelli espone l'avviso della Commissione sopra vari emendamenti, e sopra le modificazioni ad alcuni articoli — Opposizioni all'articolo 1°, del deputato Crispi -- Risposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca. — Istanza del deputato Mellana circa le leggi sulle servitù militari — Risposta del ministro per la guerra, Petitti, e sua presentazione di tre progetti di legge per maggiori spese. — Istanze del deputato Boggio e sua proposizione circa tre articoli del Codice civile — Dichiarazioni del ministro — Proposizioni, emendamenti od istanze dei deputati Mari, De Boni, Sineo, Lualdi, Mellana a parecchi articoli di codici e leggi — Risposte e dichiarazioni del relatore Pisanelli — Approvazione dei dieci progetti, cioè codici e leggi, e dell'intero articolo 1°.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

**ZANARDELLI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10474. Molti abitanti di Santa Fiora (Toscana), mentre appoggiano l'abolizione della pena capitale, chiedono la conservazione dei conventi delle monache cappuccine e dei minori osservanti situati in quel comune.

10475. La Giunta municipale di Filattiera, circondario di Pontremoli, si rivolge al Parlamento onde sia per legge deliberata la pronta esecuzione della progettata ferrovia da Parma per Borgotaro, Pontremoli alla Spezia.

10476. Parecchi sacerdoti, frati, monache ed abitanti di Castroreale e Mazara ricorrono contro la soppressione degli ordini religiosi.

10477. La Giunta municipale di Serino reclama contro le sevizie a cui vanno soggetti gli operai che lavorano alla costruzione della ferrovia da San Severino ad Avellino, e si oppone ad alcune pretese accampate a tale riguardo dal municipio avellinese.

10478. Centotrentun abitanti di Pagnano fanno istanza perchè vengano respinti i progetti di legge relativi alla soppressione delle comunità religiose ed al riordinamento dell'asse ecclesiastico.

10479. Cento venticinque abitanti di Salemi chiedono: 1° la pronta soppressione di tutte le corporazioni religiose; 2° che tenendo conto delle condizioni eccezionali della Sicilia, il valore dei beni ecclesiastici in essa si volga a suo esclusivo beneficio; 3° che sia

conservata la legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici.

10480. Alcuni abitanti dei comuni di San Iacopo a Modine e Reggiolo in Casentino provincia d'Arezzo domandano la conservazione degli ordini religiosi.

10481. Il collegio dei notai di Lucca fa istanza perchè vengano modificati gli articoli 1408 e 2003 del Codice civile che si deve applicare alle provincie toscane, i quali sarebbero pregiudizievoli alla professione notarile.

10482. L'ingegnere G. Allegrini e gli altri membri dell'ufficio di presidenza della *Loggia Massonica Burlamacchi* di Lucca rassegnano i voti espressi da quella associazione perchè il Parlamento abolisca la pena di morte, sopprima gli ordini religiosi ed incameri i beni ecclesiastici salve le debite indennità personali.

10483. Molti abitanti dell'arcidiocesi di Bologna ricorrono contro il progetto di legge relativo alla soppressione delle comunità religiose.

10484. Le Giunte municipali di Aversa e di Pa-centro rivolgono alla Camera un'istanza identica a quella registrata nella petizione numero 10,467.

10485. Alcuni Torinesi mentre protestano contro le sottoscrizioni carpite a donne ed a ragazzi per la conservazione dei conventi, chiedono che i medesimi siano senza eccezione soppressi.

10486. Duemila cinquecento ottantotto abitanti dell'arcidiocesi di Modena pregano la Camera onde voglia negare il suo voto ai progetti di legge sull'abolizione degli ordini monastici e sull'ordinamento dell'asse ecclesiastico.

10487. Parecchi notabili abitanti di Cuneo domandano che piaccia al Parlamento abolire la pena capitale e sopprimere tutte le corporazioni religiose.

10488. I rappresentanti del municipio e della Camera di commercio ed arti di Brescia e del comune di Gardone fanno istanza perchè venga sollecitamente approvato il progetto di legge presentato dal ministro della guerra per l'ampliamento dell'arsenale di Gardone, e sia raccomandato al Ministero di avere per la privata nazionale manifattura tutti quei riguardi consentiti dall'interesse dello Stato.

10489. I giudici dei mandamenti Pisogne, Breno e di Edolo espongono alcune considerazioni tendenti a dimostrare la convenienza di modificare la legge dell'ordinamento giudiziario nel senso che il primo grado, eguale per tutti nella carriera giudiziaria, sia quello di giudice di mandamento.

**ATTI DIVERSI.**

**ROGADEO.** Mi onoro di presentare alla Camera una petizione di 229 cittadini di Corato (Terra di Bari), i quali fanno voti perchè gli ordini religiosi siano prontamente soppressi, ed ordinato l'asse ecclesiastico ad uno scopo più equo e meno funesto.

Prego l'onorevole presidente che questo documento sia riunito ad altri presso la Commissione che deve riferire sul progetto di legge, affinchè la Camera faccia giusto apprezzamento di queste dimostrazioni dell'opinione pubblica in Italia a proposito della soppressione degli ordini religiosi.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa alla Commissione.

**ZANARDELLI.** Ho presentato alla Camera la petizione n. 10489, colla quale i giudici di mandamento di Pisogne, Edolo e Breno chiedono alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario, allo scopo che il posto di giudice di mandamento sia egualmente per tutti il primo grado della carriera giudiziaria, e l'esito, spesso fortuito, di un esame non influisca irrimediabilmente su tutta la carriera del funzionario. Io prego la Camera di voler ordinare che questa petizione venga trasmessa alla Commissione dell'unificazione legislativa, affinchè ne tenga conto negli emendamenti che essa ed il ministro di grazia e giustizia dovranno recare alle leggi che devono essere unificate.

Chiedo del pari che l'altra petizione n. 10488, colla quale il municipio di Brescia, la Camera di commercio della città stessa ed il municipio di Gardone domandano che sia approvato il progetto di legge col quale il ministro della guerra propone l'acquisto di una officina situata nel comune di Gardone, e ciò per il migliore sviluppo delle fabbriche d'armi regie stabilite nella provincia bresciana, chiedo, diceva, che tale petizione sia mandata alla Commissione, la quale ha l'incarico dell'esame del suindicato progetto di legge, affinchè quella Commissione ne abbia a tener conto nella sua relazione.

**PRESIDENTE.** Saranno trasmesse le due petizioni alle rispettive Commissioni.

**DELLA CROCE.** Ho l'onore di presentare alla Camera

una petizione dell'arciconfraternita di San Giuseppe Maggiore di Napoli, la quale essendo una istituzione meramente laicale di beneficenza volta a sollevare le classi povere dei falegnami di quella città, malamente potrebbe per avventura essere compresa nell'abolizione a cui pareva che mirasse con frase elastica il progetto di legge sull'asse ecclesiastico che tutte le confraternite vorrebbe disciolte. Onde non cada dubbio sulla qualità dell'istituzione della quale io presento la petizione, e si vegga la necessità che la stessa, e le altre congeneri fossero conservate, io prego il signor presidente perchè la suddetta petizione sia trasmessa alla Commissione legislativa sull'asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa.

**CONFORTI.** Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione di 751 cittadini di Pesaro. Essi domandano al Parlamento l'intera abolizione di tutte le corporazioni religiose e l'incameramento dei beni ecclesiastici, dai quali provvedimenti credono che abbia a tornare gran beneficio alla nazione.

**PRESIDENTE.** Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione.

**MOZIONI DIVERSE.**

**MARSICO.** Pregai giorni fa la Presidenza per fare arrivare al Ministero di agricoltura e commercio la richiesta di taluni documenti che riguardavano il contratto di vendita delle monete di rame napolitane.

La Presidenza ha uffiziato il ministro. Il ministro risponde alla Presidenza e dice che quelle carte non riguardano il contratto Oescher. Io faccio notare alla Camera che nella relazione ministeriale per ottenere l'assenso del contratto Oescher è precisamente fatto cenno dei contratti precedenti.

Io credo dunque che la Camera non può essere perfettamente illuminata senza avere sott'occhi tutti i documenti che riguardano quel contratto, tutti i documenti che riguardano la vendita delle monete di rame napolitane.

Credo dunque che il Ministero non dovrebbe avere difficoltà di sorta di presentare sul banco della Presidenza codesti documenti, tanto più che i medesimi non consistono che nel contratto Estivent, citato nella relazione ministeriale, in parecchi avvisi del Consiglio di Stato, ed in una consultazione del procuratore generale della Corte d'appello di Torino. Sono documenti tutti governativi, ma che possono portare grandissima luce sulla questione.

Insisto perciò affinchè la Presidenza faccia sentire al Ministero che è necessaria la presentazione dei documenti che ho notati nella mia lettera diretta alla Presidenza.

**PRESIDENTE.** Ho comunicato all'onorevole Marsico la lettera che ebbi in risposta dal ministro di agricoltura e commercio, in data 15 febbraio corrente.

In essa lettera, come ben sa l'onorevole Marsico, è

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

detto che veramente i documenti, a cui testè egli accennava, non si riferiscono alla convenzione 11 luglio 1864 fra il Governo e la casa Oescher, a cui più particolarmente si riferiva l'interpellanza che egli ha promossa, ma ad altri contratti.

Soggiunge poi l'onorevole ministro nella lettera stessa, che mentre egli è dispostissimo a far seguire il deposito di dette carte al banco di cotesta Presidenza, tutta volta che ne sia fatta regolare domanda innanzi alla Camera in seguito di formale interpellanza intorno alla materia di cui si tratta, egli non si crede tenuto per ora di secondare la domanda dell'onorevole deputato Marsico.

Quindi, come vede l'onorevole Marsico, occorrerà che io annunci alla Camera, ed all'onorevole ministro, la sua domanda in guisa d'interpellanza formale.

**MARSICO.** Io non ho difficoltà alcuna di annunziare al signor ministro di agricoltura e commercio una interpellanza intorno al contratto Estivan che nella relazione ministeriale è citato. Dirò tuttavia che io non comprendo come la Camera stessa onde avere chiara conoscenza se la vendita è stata utile, oppure no, possa far senza i documenti che la relazione ministeriale ha creduto necessario accennare.

Se adunque il ministro per giustificare il contratto Oescher ha creduto dovere menzionare il contratto Estivent ed altri, trovo regolarissima la presentazione del detto contratto ed altri documenti relativi che ho domandato.

I primi contratti per vendite di monete di rame napoletane, sebbene avrebbero potuto essere migliori nell'interesse dello Stato, furono certamente più convenienti dell'ultimo, il quale è dannosissimo.

Ecco perchè credo assolutamente indispensabile che i documenti richiesti siano presentati appunto per esaurire l'interpellanza sul contratto Oescher.

**PRESIDENTE.** Come comprende l'onorevole Marsico, io accennava queste cose unicamente perchè mi sembra che il ministro debba essere sentito prima che la Camera deliberi in proposito.

**MARSICO.** Allora prego la Presidenza di far conoscere al signor ministro il mio desiderio, e sapere da lui quando gli sia comodo rispondere alla mia domanda per avere gli altri documenti che reputo necessari.

**LA PORTA.** Io ho nient'altro da aggiungere se non che pregare il presidente a volere rendere avvertito l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, come anzichè trattarsi d'una interpellanza formale che forse nelle presenti condizioni della Camera non potrebbe svolgersi bastantemente, si tratta d'una semplice mozione d'ordine, riferibile al voto della Camera che dispose la presentazione dei documenti, oggi riconosciuta incompleta, ed è la Camera che deve interpretare questo suo voto, e risolvere la questione sollevata dall'onorevole Marsico.

**PRESIDENTE.** Rivolgerò questa sua preghiera all'onorevole ministro.

La parola è all'onorevole Macchi.

**MACCHI.** Presento anche oggi una petizione in favore della soppressione delle corporazioni religiose e per l'abolizione della pena di morte.

Faccio osservare alla Camera che oramai non si tratta più di semplici cittadini, di classi operaie o di studenti, ma si tratta di un municipio il quale prega la Camera affinchè queste leggi vengano prontamente votate.

Il municipio petente è quello di Monopoli.

**PRESIDENTE.** Queste petizioni saranno trasmesse alle Commissioni incaricate delle rispettive leggi.

**MICELI.** Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine.

La Camera, giorni fa, decise che la discussione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sul riordinamento dell'asse ecclesiastico, si sarebbe iniziata non appena finita la discussione della legge dell'unificazione dei Codici che ora ci occupa.

Noi siamo vicini al termine di questa discussione, ed io prego la Presidenza d'introdurre nell'ordine del giorno la legge delle corporazioni e sull'asse ecclesiastico che è aspettata con grandissima ansietà da tutto il paese. E siccome la proroga o la chiusura della Camera è da tutti reputata imminente, così io desidererei che questa legge fosse messa immediatamente all'ordine del giorno, per tranquillizzare la nazione che aspetta e vuol essere sicura che la sua aspettativa sarà soddisfatta subito e pria che cessi di esistere la presente Legislatura.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Miceli, che propriamente si era inteso, che questo progetto di legge sarebbe messo all'ordine del giorno, dopo la votazione delle leggi che sono all'ordine del giorno, vale a dire l'unificazione legislativa e l'estensione alla Toscana del Codice penale. Ora avvicinandosi l'epoca in cui voteremo questi due progetti, era mio intendimento appunto di prendere gli opportuni concerti col Ministero e colla Presidenza della Commissione incaricata del progetto di legge relativo all'asse ecclesiastico allo scopo di annunziare al più presto possibile il giorno, in cui ne sarà iniziata la discussione, e per modo che siavi sufficiente intervallo per comodo delle iscrizioni.

**MICELI.** Applaudo all'idea che enuncia il signor presidente, e lo esorto sempre più ad affrettare la discussione di una legge la cui importanza è suprema, e che è nella coscienza di tutti.

**PRESIDENTE.** Mi occorre però di notare che vi hanno alcune leggi minori d'amministrazione che occorrerebbe fossero assai presto discusse.

La Camera non dissentirà, io spero, che tra la votazione delle due leggi che ora stanno all'ordine del giorno e la discussione del disegno di legge sull'asse ecclesiastico, si pongano all'ordine del giorno le leggi suddette. Esse non potranno dar luogo a lunghe discussioni, e consumeranno al più due tornate. Nel frattempo i signori deputati avranno maggior agio a prepararsi alla discussione di quel disegno di legge, e

sarà provveduto in ogni parte alle esigenze della cosa pubblica.

**MICELI.** Mi affido al senno del signor presidente.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CON CUI È FATTA FACOLTÀ AL GOVERNO DI PROMULGARE ALCUNI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni Codici e progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

La parola è all'onorevole relatore per esporre alcune modificazioni ai vari allegati, concertate tra l'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione.

**PISANELLI, relatore.** La Commissione non ha tralasciato di esaminare le diverse proposte che le vennero officiosamente comunicate da alcuni ragguardevoli membri di questa Camera, intorno alle varie leggi che sono in discussione.

Io esporrò brevemente alla Camera i desideri che ci sono stati manifestati, e le opinioni della Commissione intorno ad essi.

Comincerò dal Codice sulla marina mercantile.

Fu da parecchi de' nostri colleghi osservato che sarebbe stato opportuno di allargare la competenza stabilita dall'articolo 20, essendo utile che le controversie a cui quest'articolo accenna fossero spedite dagli uffiziali stessi della marina mercantile.

Nel modo medesimo si è mostrato da parecchi nostri colleghi il desiderio che fossero soppressi gli articoli 22 e 41 del Codice sulla marina mercantile, i quali, secondo il loro concetto, stabilirebbero un'eccezione ed un privilegio.

Si è osservato intorno all'articolo 55, da parecchi nostri colleghi, ed abbiamo pur raccolto da una petizione che ci fu trasmessa dalla Camera di commercio di Livorno, che quest'articolo è destinato a supplire gli articoli 70 e 71 del progetto ministeriale.

Il Senato aveva soppresso gli articoli 70 e 71, sulla considerazione che la materia in essi contemplata formava argomento del Codice di commercio sardo; ma come questo Codice di commercio, e segnatamente le disposizioni a cui si riferivano gli articoli 70 e 71 del progetto ministeriale, sul Codice della marina, non imperano nelle altre parti del regno, così era necessario che quelle disposizioni non fossero sopprese.

È questo un nuovo argomento che concorre a dimostrare l'utilità di estendere il Codice di commercio sardo a tutte le parti del regno, di che vi parlerò in appresso. In tal maniera sarà soddisfatto al voto ed al lamento della soppressione degli articoli 70 e 71 del progetto della marina mercantile.

Calorosamente si è a noi espresso il desiderio della soppressione dell'articolo 64 per la cauzione che esso

domanda agli armatori ed ai proprietari di bastimento credendosi che questa cauzione fosse un grave impedimento alla libertà della navigazione. Per verità questo articolo scema la cauzione dalle precedenti leggi stabilite. Ma coloro che richiedevano l'abolizione di codesta disposizione non trascurarono di avvertirci che, sebbene le leggi precedenti stabilissero una cauzione anche più gravosa, esse non erano mai nel fatto osservate, tanto l'esperienza l'aveva dimostrata poco consentanea alle esigenze del commercio.

Da ultimo è stato avvertito che il nuovo organico per l'istituzione dei consolati e dei vice-consolati importerà all'erario una spesa assai grave, segnatamente se si confronta questa spesa a quella che in altre parti dello Stato si erogava per siffatta istituzione.

Noi abbiamo stimato nostro dovere di manifestare alla Camera queste osservazioni, e crediamo che il Governo del Re possa tener conto di esse quando verrà ad esercitare quelle facoltà che intendiamo concedergli nell'articolo 2°.

Aveva trasandata un'altra osservazione anche importante.

Si è da parecchi lamentata la soppressione dell'articolo 107 e seguenti, che erano nel progetto ministeriale del Codice della marina mercantile, e che stabilivano che i contratti si spedissero innanzi agli uffiziali della marina ed ai consoli, mentre invece, secondo il progetto ora presentato, quale è stato votato dal Senato, questa parte delle contrattazioni si sottopone al diritto comune.

La Commissione ha avvertito che nell'articolo 9 della legge per modificazioni alla legge generale dell'ordinamento giudiziario del regno è accaduto un errore materiale. Nel numero 6, ove è detto: « Per quelli che aspirano al posto di giudici del circondario, le Corti d'appello, la Corte di cassazione e gli uffici rispettivi del Pubblico Ministero » deve leggersi così: « Per quelli che aspirano al posto di giudici di circondario, nell'attendere per tre anni presso i tribunali del circondario, le Corti d'appello, la Corte di cassazione agli uffici rispettivi del Pubblico Ministero. »

Alla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità la Commissione, d'accordo col ministro, propone le seguenti modificazioni.

L'articolo 3° sarebbe letto nella seguente guisa:

« Qualunque domanda che venga fatta da provincie, da comuni, corpi morali, società o privati, deve, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità; » e dopo continuerà come sta scritto.

Invece dall'articolo 4° debbono essere cancellate le parole: « che venga fatta da provincie, comuni, corpi morali, società o privati. » Qui non vi è che una trasposizione la quale si è creduta utile per chiarire la disposizione dell'articolo.

Si è modificato l'articolo 10, si è tenuto conto che oltre le opere comunali, vi possono essere anche alcune opere provinciali per le quali non è richiesta l'approvazione del Governo. Sarebbe così scritto: « Per le

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal ministro dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati, negli altri casi è fatta dal prefetto. Per le opere comunali spetta al prefetto il fare la dichiarazione sulle deliberazioni dei Consigli comunali, e sentita la deputazione provinciale. »

All'articolo 10 *bis* sarebbe sostituito l'articolo 10 del progetto. Le prime parole dell'articolo 13 sarebbero mutate nel seguente modo. Invece di dire: « qualora la dichiarazione di pubblica utilità siasi fatta per legge, » si direbbe: « qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera » ecc.

L'articolo 14 sarebbe così concepito: « Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti i progetti descrittivi delle opere da eseguirsi. »

Nell'articolo 38 è occorso un errore di stampa; deve leggersi così:

« Nei casi di occupazione parziale l'indennità sarà liquidata nella differenza tra il giusto prezzo, » ecc.

Si è creduto di aggiungere un altro articolo che sarebbe l'articolo 89, e cadrebbe nelle disposizioni transitorie.

Si è considerato che le opere già decretate per legge e per le quali fossero già avvenuti stanziamenti in bilancio, non potrebbero in nessun modo sottoporsi, senza che ne fosse impedito il corso e l'esecuzione, alle formalità ed alle condizioni prescritte dalla presente legge, quindi si aggiungerebbe in ultimo il seguente articolo: « Le opere che all'epoca della promulgazione della presente legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dei lavori pubblici a tutto l'anno 1865 si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta nel decreto che approva i progetti per la loro esecuzione. »

Finalmente all'articolo 81 della legge sull'espropriazione si è stabilito il principio dell'espropriazione per utilità pubblica delle opere d'ingegno della proprietà letteraria. In conseguenza l'articolo 81 sarebbe letto nel seguente modo:

« Ogni monumento storico o di antichità nazionale la cui conservazione pericolasse continuando ad esser posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, ed i diritti d'autore sopra opere d'ingegno le quali provvedano ai bisogni della coltura nazionale, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in forza di pubblica utilità. »

Si è modificato l'articolo 9 della legge sulla proprietà letteraria; quest'articolo fissava sul diritto dell'autore un termine di 80 anni; siffatto termine era diviso in due periodi: il primo di 40 anni, nei quali l'autore esercitava un diritto esclusivo, il secondo di altri 40 anni che rappresentava quasi la transizione tra il diritto dell'autore e il diritto del pubblico.

Era parso importante il fissare un termine certo al diritto di autore, e mutare in questa parte le disposizioni di altre leggi, in quanto che le leggi che conce-

dono questo diritto, durante la vita dell'autore, pongono nell'incertezza questo diritto medesimo per l'eventualità del tempo in cui l'autore può vivere, cosa che torna di danno al diritto medesimo. Nondimeno dopo queste considerazioni si affacciò al nostro animo, e da molti membri di questa Camera ci fu rappresen-

tato come in alcune congiunture il termine di 40 anni fosse insufficiente a mantenere l'autore nell'esercizio dei suoi diritti durante la vita, il che non poteva non essere amarissimo per l'autore; si affacciò alla nostra mente il nome di Alessandro Manzoni e di Rossini, e questi nomi pesarono sul nostro animo come un grande ed irrecusabile argomento.

La Commissione deliberò di assicurare anche meglio il diritto dell'autore conservandoglielo durante la vita; ma al tempo stesso pensò di mantenere, per quanto era possibile, il vantaggio cui primamente mirava la legge, quello cioè di rendere certo il tempo della durata del diritto di autore.

Perciò l'articolo 3 rimane così concepito:

« L'esercizio del diritto di riproduzione e spaccio è esclusivo per l'autore durante la sua vita. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa siano decorsi anni 40, lo stesso diritto esclusivo continuerà nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di questo periodo di tempo. Scorso questo primo periodo nell'uno o nell'altro dei modi innanzi indicati, e sino al termine dell'intera durata del diritto dell'autore sopra un'opera, questa può essere riprodotta e spacciata senza speciale consentimento di colui al quale questo diritto appartiene sotto la condizione di pagargli il premio del cinque e mezzo sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare, » il resto come nell'articolo.

L'articolo 13 è stato pure modificato; esso riguarda le opere drammatiche.

Molti dubbi si erano suscitati sulle parole del detto articolo colle quali era indicata la pubblicazione di tali opere, dicendosi: « con altri processi. »

Ond'è che la Commissione stimò opportuno di sopprimere queste parole, e ad evitare il dubbio che per la stampa di alcune parti di dette opere si potesse privare l'autore della proprietà esclusiva, credette opportuno di correggere la prima parte di questo articolo che sarà letto invece nel modo seguente:

« Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo dopo la sua pubblicazione completa, fatta colla stampa, può essere rappresentata anche con speciale consentimento. »

Si credette utile ancora di modificare l'ultimo capoverso del medesimo articolo nel seguente modo:

« Con ispeciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione di questo articolo e sarà indicato come e da chi debba essere dichiarata la volontà di rappresentare un'opera ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto. »

Ciò si è fatto solamente per mostrare la necessità di stabilire alcune norme intorno alla determinazione del

10 per cento che dal medesimo articolo è accordata come diritto all'autore.

Un altro emendamento era stato proposto da un nostro pregevole collega sull'articolo 11. Ma eravamo sul punto di deliberare su questo emendamento quando siamo stati invitati a recarci in quest'assemblea.

In conseguenza su questo articolo io serberò di manifestare le deliberazioni della Commissione quando essa le avrà prese.

Mi resta ad esporre le opinioni della Commissione intorno all'emendamento presentato dall'onorevole Mancini e che ieri fu da lui stesso sviluppato.

Quando la Commissione si radunò l'onorevole deputato Mancini propose che il Codice di commercio sardo fosse esteso a tutta Italia, e la Commissione pur disposta ad unificare le leggi dello Stato quando si fosse convinta che l'unificazione potesse essere accettata senza pericolo, non era punto disposta ad accettare la pubblicazione di una legge e molto più di un Codice alla cieca. Ecco il punto in cui l'opinione della Commissione si differenziava da quella che ho udito professare da alcuni altri deputati.

L'onorevole Tecchio diceva che egli avrebbe accettato un Codice qualunque, che per lui l'unificazione era un grande, un immenso beneficio. Certamente l'unificazione è un grande vantaggio, ma non per questo io credo che gl'Italiani si risolverebbero ad accettare un Codice qualunque per il solo piacere di essere regolati da un medesimo Codice.

Non credo che l'articolo dello Statuto, a cui accennava l'onorevole Tecchio, abbia il significato che egli gli attribuiva. Esso esprime un concetto politico; tutti debbono essere uguali dinanzi alla legge; ma da ciò non segue che le leggi in tutti i luoghi debbano essere uniformi.

Ad ogni modo è un diverso apprezzamento dei vantaggi che produce l'unificazione.

E poichè ho citato l'onorevole Tecchio, mi sento il debito di scaricare la Commissione di un'altra accusa ch'egli le rivolgeva.

Egli faceva appunto alla Commissione di non aver pensato di dare al Governo la facoltà di modificare il Codice di procedura penale. Questa facoltà non era dal Governo richiesta, e la Commissione non ha creduto bastasse ad offrirla il fatto che vi sono dissensi nella giurisprudenza di due Corti di cassazione. Se il Governo, per ogni questione nella quale la magistratura del regno va in diversa opinione, dovesse prendere la penna e decidere egli stesso, le sue deliberazioni non toglierebbero i dubbi, perchè, non apparecchiate da una soda giurisprudenza, darebbero luogo a nuove e più gravi questioni. L'opera del legislatore deve essere preceduta da quella della giurisprudenza: è in questa, cioè nell'attenta contemplazione dei fatti e dei principii che poscia si riassumono nelle leggi, che queste trovano una sicura preparazione.

Le lotte della giurisprudenza non debbono spaventare alcuno; esse costituiscono le condizioni della vita

del diritto, e sono la condizione necessaria perchè i principii si chiariscano e si rendano possibili le buone leggi.

In quanto al Codice di commercio, convinta la Commissione della utilità dell'unificazione, non potè però fin dal primo giorno deliberare se si dovesse adottare uno dei Codici esistenti nel regno. Da una parte il Ministero non ne faceva domanda, dall'altra ciascuno di quei Codici presentavano lacune agli occhi della Commissione, nessuno era stato oggetto di studio.

Di più vi erano già presso la Camera alcune leggi le quali tendevano a modificare i Codici stessi.

Nondimeno la Commissione fino dal giorno in cui la proposta fu fatta, diede incarico ad alcuno de' suoi membri di studiare se fosse possibile scegliere uno di questi Codici ed attuarlo in tutte le parti del regno.

Questi studi per verità non vennero mai presentati alla Commissione, e la proposta stessa dell'onorevole Mancini non l'ho veduta concretata che quando è stata messa in istampa come emendamento e distribuita alla Camera, e quando da lui è stata sviluppata. Probabilmente se queste proposte fossero state presentate alla Commissione così concrete e determinate, l'onorevole Mancini avrebbe veduto accolto dalla Commissione stessa il suo desiderio.

Oggi però è stato presentato alla Commissione il lavoro compiuto da uno dei nostri colleghi l'onorevole Corsi, oggi la Commissione si trovò in grado di deliberare con cognizione di causa su questo argomento, in quanto che l'onorevole Mancini aveva ieri sviluppata la sua proposta, e l'aveva bene determinata.

La Commissione in conseguenza ha assentito alla proposta dell'onorevole Mancini per quanto riguarda il Codice di commercio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Crispi.

**CRISPI.** Signori, io respingo l'articolo 1° per la forma e per la materia di cui esso è oggetto.

Per la forma, imperocchè in non saprei come potrebbero essere pubblicati gli *allegati* enunciati dal numero 3° al 9° dell'articolo stesso, qualora fossero date al Governo le facoltà delle quali è parola nell'articolo 2.

Io comprendeva che nella legge per le riforme amministrative ci fossero degli *allegati*. Allora al Governo del Re s'imponeva di promulgare quelle leggi come erano state esaminate e votate da noi. Oggi al contrario voi vi trovate in una posizione la quale non saprei definire. Quando sarà legge il progetto che abbiamo sott'occhio, sarà desso pubblicato con gli *allegati* come andranno ad essere votati dalla Camera? In questo caso sarà necessaria una ripetizione: il potere esecutivo dovrà cominciare dal pubblicare le leggi, come usciranno dal Parlamento: poscia sarà obbligato a farne una seconda edizione con le modificazioni che vi avrà apportato in conseguenza degli studi ulteriori.

Io non sono di coloro i quali non credano alla necessità dell'uniformità dei Codici in un paese. La stessa Gran Bretagna colla revisione annuale de' suoi Statuti

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

inchina già alla formazione d'un unico Digesto, cioè di un sol corpo di leggi; e l'ultimo discorso della Corona al Parlamento inglese accenna al progresso dei lavori, affinché tale proponimento fosse attuato. Non credo però che si debba in fretta e in furia precipitare delle leggi, e che queste non debbano essere sottoposte ad un esame completo, ad una votazione dei singoli articoli nel Parlamento, che è la legittima autorità da cui esse leggi debbono essere fatte. E poi, signori, mentre si mostra tanta febbre di uniformità nelle leggi, io ne vedo dimenticate di quelle che per me credo delle più urgenti.

Noi abbiamo in Italia il Codice penale militare marittimo che è un'onta della civiltà. Non dimenticherete neanche il regolamento del 16 ottobre 1822 sull'arma dei carabinieri, che è una minaccia continua alla libertà ed alla sicurezza dei cittadini. Finalmente c'è un disegno di legge sulle inchieste parlamentari votato da questa Camera, già arenato nell'altro ramo del Parlamento, e che piacque di trascurare.

Per il che, veramente io non posso non censurare gli attuali consiglieri della Corona, massime vedendo in mezzo ad essi l'antico presidente della Commissione d'inchiesta sulle cose della marina, Commissione che rinunziò al suo mandato per difetto della suddetta legge. Ebbene, signori, poichè tanto ardore di unificazione era in voi, perchè a guarentigia delle nostre istituzioni non avete anche inserito in questa specie di Digesto che andate a regalare all'Italia le tre leggi che ho accennate? Voi vi siete proprio fermati là dove la riforma era una necessità politica.

Ma realmente non potevasi, prima di chiudere questa Legislatura, discutere e votare i nove Codici, dirò anzi i dieci Codici dopo l'emendamento proposto ieri dall'onorevole Mancini? Era assolutamente necessario che noi dovessimo deliberare sugli stessi senza un maturo esame, di un colpo, quasi all'imprevista, soggiungerò anche, senza intiera coscienza?

Due delle leggi che fanno parte degli *allegati* mirano ad estendere alla Toscana la procedura penale e l'ordinamento giudiziario vigente nelle altre provincie; una terza contiene alcune modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario per tutto il regno.

Di queste le relazioni ci furono presentate sino dai principii del luglio 1864, e certamente dal luglio 1864 al febbraio 1865 si potevano discutere e votare.

Una quarta legge, quella della competenza dei giudici di mandamento, fu accettata dal Senato, e ne venne a voi presentata la relazione fino dal 12 luglio stesso.

Anche questa poteva mettersi in discussione, e votata da noi, la sanzione reale non le sarebbe mancata.

Direi le stesse cose pel Codice della marina mercantile, cui il Senato aveva dato i suoi suffragi, e che qui, esaminato da una Giunta speciale, non sarebbe stato respinto. E mentre questo lavoro si sarebbe fatto dalla Camera, il Senato avrebbe potuto con intiero suo agio discaricarsi del Codice civile e di quello di procedura civile, non che della legge sulla proprietà letteraria ed

artistica, che quindi mandati a noi avremmo discusso e votato.

Si è detto che per tutto ciò era d'uopo di tempo assai lungo, e che questo ci mancava. Io credo all'invece che, con un po' di buona volontà da tutte le parti della Camera, avremmo potuto raggiungere lo scopo; il che potevasi benissimo seguendo l'esempio dei deputati piemontesi allorchè votarono il Codice di procedura civile. Così avremmo fatto il debito nostro senza violare le forme parlamentari, il cui danno è superiore al beneficio che se ne ricava, giacchè avremo dei Codici che bisognerà che sieno modificati e riordinati dal potere esecutivo, nè ci sarà dato in proposito portare su lui alcun sindacato; imperocchè il giorno in cui quei Codici saranno promulgati questa Camera avrà cessato di esistere.

Io non credo che i Parlamenti non sieno fatti per la discussione dei Codici. In Francia, tanto la Costituente che la Convenzione votarono il Codice dei delitti e delle pene, discusso con molta sapienza, quantunque non senza quella febbre che è solita nei paesi in rivoluzione. Se il disegno di Codice civile proposto dal Cambacères non fu accettato dalla Convenzione stessa, non si fu certo perchè non si volesse discuterlo, quella illustre Assemblea essendosene occupata in parecchie sedute; ma perchè le idee in esso accennate non erano concordi a quelle che avevano trionfato in quella grande rivoluzione.

Abbiamo infine il piccolo Belgio, il cui Parlamento diede opera con buoni risultati alla compilazione del Codice penale.

Del resto, signori, sarebbe mai vero che sia d'uopo fare un Codice in una settimana, od in un mese? Vi è proprio questa necessità? Non si può attendere un più lungo periodo di tempo?

Ma, vada l'opera nostra come si può e come si vuole da coloro che possono. E poichè debbo prevedere che il disegno di legge proposto alle vostre deliberazioni uscirà trionfante dall'urna, permettetemi che presenti i miei voti, che esprima i miei desideri ai consiglieri della Corona, i quali saranno i veri autori dei Codici stessi.

Quando i re aragonesi in Sicilia per febbre di dispotismo e per viltà dei Parlamenti usurparono l'autorità legislativa, alla Camera non restava se non che di fare dei voti affinché la Corona volesse dotare il paese delle migliori leggi possibili.

Facciamo dunque dei voti, e per un momento retrocediamo parecchi secoli e supponiamo di essere in una Camera siciliana.

Apprendo il titolo I del libro I del Codice civile, io trovo in esso qualche cosa da contristare ogni patriota che lo legga, che lo mediti, che voglia portarvi un giudizio. C'è una tale meschinità di redazione che io non trovo da paragonarlo con alcuno dei Codici che esistono nei liberi Stati d'Europa.

Io confesserò per sentimento di dovere che migliore era il disegno primitivo del Ministero; ma in nessuno

dei due si manifesta una grande idea, si fonda su larghe basi il diritto alla nazionalità che deve splendere di tutta la sua luce nel Codice d'una grande nazione. Scorgo poi artificialmente dimenticata la parola *italiano*, quasi che noi fossimo in un regno ancora innominato, i cui cittadini appartengano ad un paese ancora ignoto.

Il titolo I del libro I del Codice si può benissimo pubblicare nel Veneto od in Roma senza che abbiano ragione di respingerlo i nostri nemici.

L'articolo 7° dice: « È cittadino il figlio legittimo di padre legittimo. » Or io domando se vi possa essere una definizione più incompleta di questa. La cittadinanza, o signori, la dà la terra in cui si nasce; ogni individuo nato nel regno d'Italia è cittadino italiano. Poscia potevasi venire alle eccezioni che possono riferirsi ai nati in terra italiana da padre straniero, i quali arrivati alla maggiorità, possono, ove lo vogliano, godere di diritti che loro vengono dalla nascita. Cominciare per instabilire un principio esclusivo, imporre condizioni che devono far parte d'un altro titolo del Codice, mettere la legittimità dei figli come base, mentre è un caso, convertire l'eccezione in regola, laddove la regola dovrebbe dominare, importa invertire la logica del diritto.

Signori! Egli è appena un anno che si discusse in questa Camera il disegno di legge, presentato dall'onorevole mio amico il deputato Cairoli, per accordare la cittadinanza ai nostri connazionali che appartengono alle provincie della penisola non ancora unite al regno d'Italia.

Una parola su costoro sarebbe stata un conforto per individui i quali invocano col cuore il giorno della redenzione, e che mesi addietro, colle armi alla mano, chiedevano sulle montagne del Friuli di volersi riunire alla grande famiglia raccolta in un grande Stato dall'ultima rivoluzione.

Signori, dopo la convenzione 15 settembre non sarebbe stato fuori luogo dire alle provincie che gemono sotto il dominio straniero che i loro fratelli del regno d'Italia non le hanno dimenticate; che noi siamo in una sosta, ma non abbiamo rinunciato al compimento della grande opera dell'unità; che non intendiamo escludere dal nostro seno individui che furono con noi nelle battaglie nazionali, e che torneranno al nostro fianco al primo appello della patria ridesta.

Nel Codice civile io trovo degno di lode il titolo V del libro I, il quale si occupa del matrimonio.

Cotesta sarà una grande riforma nella legislazione.

I culti e lo Stato vanno ad essere indipendenti gli uni dall'altro.

Il matrimonio, come dovea essere, è trattato unicamente quale atto della vita civile, lasciando alla coscienza di farlo consacrare dalla religione, ove le coscienze ne sentano il bisogno.

Non posso non lodare altresì un articolo il quale fa parte dello stesso titolo, e che venne censurato dal deputato D'Ondes-Reggio: l'affrancamento dei figli dal-

l'autorità paterna appena siano giunti all'età maggiore.

Il concetto non è nuovo: è di Cambacères, il quale ne fece oggetto in due dei suoi progetti di Codice civile. Ma è bene osservare che noi, adottandolo e decretando anche in questo l'indipendenza dell'individuo, avremo fatto un progresso, del quale possiamo essere lieti.

Il deputato Massari lagnavasi dell'umile condizione fatta alla donna, e non aveva torto. Aveva torto però d'imputarne il deputato Pisanelli, dappoichè quegli articoli non sono sua fattura.

Nel primo disegno del Codice civile la donna non era stata maltrattata. I mutamenti nella legge in suo pregiudizio vennero fatti dappoi, onde non posso non censurarne l'attuale guardasigilli, il quale era membro della Commissione che vi diede opera nell'altro ramo del Parlamento. Il che mi dà a temere che maggiori danni potranno essere arrecati al bel sesso quando il ministro, valendosi delle facoltà che gli saranno accordate con l'articolo 2° della legge, sarà chiamato a modificare il Codice ed a metterlo in armonia con le altre leggi.

L'articolo 143 del Codice stesso come venne redatto dal Senato non può essere esente da critica. Se si volessero mettere condizioni, perchè il fondo dotale non potesse essere compromesso dalla moglie, non ci sarebbe da ridire. Anche il matrimonio è una società, ed è giusto che la donna non la comprometta con atti inconsiderati. Non credo però che si possa obbligarla ad essere in qualunque atto della vita sotto la potestà del marito ed a tenerla così nella condizione dei minorenni. Cotesta, signori, sarebbe una umiliazione, e prova che ancora non sentiamo la vera missione che ha sulla terra colei alla quale abbiám legato le nostre sorti e che non solo è nostra moglie, ma è la madre dei nostri figli. Lo accordo fra i coniugi non viene dalla legge, ma dall'amore!

Vuolsi che la donna per istare in giudizio sia autorizzata dal marito. Se la disposizione è previdente in certi casi, è un inutile vincolo in certi altri. Quindi si è costretti a mettere un'alinea allo stesso articolo 143, il quale è quasi conseguenza del canone che in esso domina, cioè che l'autorizzazione non sia necessaria nel giudizio penale. La eccezione attesta l'assurdità della regola, imperocchè, ove la moglie commetta dei reati, è strappata dal tetto domestico e tradotta suo malgrado sul banco dei rei.

Io, signori, avrei desiderato nel titolo sul matrimonio un articolo il quale mettesse l'accordo tra la legge civile e la religione.

Ci sono dei culti dai quali il divorzio è ammesso nei casi in cui il Codice ammette la separazione personale. Ebbene voi troverete dei coniugi che pel Codice non si potranno sciogliere dal nodo coniugale, mentre per la religione alla quale appartengono possono fare il divorzio. Liberi per opera della religione, restano schiavi per la legge civile.

Pei cattolici avrei voluto che anche si fosse sciolta



un'altra questione che in Francia è sorta in parecchie occasioni, ed è quella degli impedimenti dirimenti, i quali hanno origine dagli ordini sacri.

Io vorrei che non ve ne fossero . . . (*Interruzione*)

In Francia dove c'è il matrimonio civile, i tribunali hanno annullato i matrimoni nel caso in cui il marito sia stato ordinato *in sacris* prima di prender moglie . . .

**MACCHI.** Alcune volte hanno fatto così, ma altre no. Non vorrei pregiudicata la questione. La Commissione nostra ha soppresso l'impedimento. Dunque . . .

**CRISPI.** La questione io non la pregiudico, ma riconosco esservi certi vincoli religiosi che solamente da Roma possono essere sciolti; a meno che non aboliate il cattolicesimo e con esso i canoni del Concilio di Trento, che è stato ricevuto in tutta l'Italia.

**MACCHI.** Aboliamoli pure. Per noi sono già aboliti.

**CRISPI.** Dal matrimonio passiamo a questioni non meno gravi e che toccano gl'interessi materiali dell'uomo.

In un Codice italiano fatto sotto l'influenza della libertà, dopo che le istituzioni di credito hanno preso un grande sviluppo, che la terra affrancata da molti vincoli è diventata più facilmente trasmissibile e che ci studiamo ogni giorno ad emancipare il lavoro perchè il suo frutto possa convertirsi in proprietà, io non vedo fissate quelle norme che valgono a sciogliere le grandi questioni che da tanti anni hanno agitato il mondo civile. Io non so rendermi ragione, perchè il lavoro e il capitale non siano stati messi in eque condizioni nei rapporti giuridici.

La proprietà ebbe la definizione datale dagli antichi Codici con tutte le eccezioni che ne limitano l'uso. Mentre da un canto vuolsi privilegiata, viene inceppata dall'altro. Difficilmente potremmo accorgerci, se i favori siano per la terra, anzichè pel capitale. E prima ci si presenta la ipoteca legale della donna per la quale si dà l'obbligo d'iscrizione fra venti giorni, col diritto che essa ipoteca risalga al giorno del contratto. In ciò voi trovate una insidia al credito, giacchè la ipoteca legale rimanendo venti giorni occultata, il capitale potrà esser colpito dall'apparente libertà del fondo che dovrebbe servirgli di guarentigia.

L'iscrizione (e qui il danno è della proprietà) è stabilito avere la vita di trent'anni. Or l'ipoteca non è che la guarentigia di un diritto; essa quindi non può avere un'esistenza maggiore di quella del diritto medesimo.

La vita del diritto è misurata della prescrizione, la quale ha varie graduazioni, e va da sei mesi a trenta anni. Dando all'ipoteca la durata di trent'anni, in certi casi essa otterrebbe una durata superiore a quella del diritto di cui essa costituisce la guarentigia.

Quello che fu maggiormente colpito è il lavoro con l'abolizione di alcuni contratti, nell'assenza dei quali è tolto ai contadini di divenire proprietari.

Io comprendo che in certe parti d'Italia, soprattutto nelle provincie settentrionali, la terra essendo divisa, e il capitale essendo abbondante, non siavi necessità nè dell'enfiteusi, nè della colonia parziaria delle quali trat-

tava il Codice delle Due Sicilie. Ma nel mezzogiorno della penisola, signori, laddove latifondi estesissimi, non meno pregiudizievole di quelli che Plinio deplorava sin dai tempi romani, sono ancora incolti, cotesti contratti sono necessari, e depennarli dal Codice civile sarebbe gravissimo danno.

Non solo venne abolita l'enfiteusi, ma per rendere di fronte al contadino più potente la posizione del proprietario della terra, fu dichiarato che ogni concessione temporanea deve ritenersi come locazione, che le locazioni non possono oltrepassare i trent'anni, e che possono raggiungere il periodo di cent'anni solo allorchè si tratta di terreni incolti dati a dissodare. Per tal modo il contadino avrà il rude lavoro di migliorare la terra, e dopo che ne avrà fatto un giardino, se ne tornerà a casa co' suoi figli e la sua miseria.

Signori, nel Mezzogiorno, e segnatamente in Sicilia, la base dello Stato è nella campagna. In tutte le rivoluzioni, dal 1848 al 1860, i contadini si sono battuti per la libertà, e furono sempre disinteressati, probi, puri in mezzo alle perversità che non possono evitarsi nelle grandi commozioni sociali. A questi contadini dovremo dire, quando sarà pubblicato il Codice civile del regno d'Italia: voi non potrete ottenere quei benefizi che avevate col dispotismo, imperocchè l'Italia ve lo impedisce.

Cotesto sistema è tanto più assurdo in quanto che è appena un anno che noi abbiamo decretato per la Sicilia la concessione in enfiteusi dei bene ecclesiastici

L'enfiteusi è dessa veramente, come fu detto da taluni, un contratto il quale ci viene dai tempi feudali? No, signori, l'enfiteusi è dei Romani. Quel contratto, come tanti altri, passando a traverso del feudalismo, poté essere viziato da formole che per l'indole dei tempi penetrarono in tutti gli atti della Società. Spogliatelo di quelle formole, riducetelo alla sua origine, ma non vi rischiate di abolirlo. Allorchè all'enfiteusi avete tolto i vincoli che dan diritto al laudemio, allorchè avete dato al dominio utile la facoltà del riscatto del canone, l'enfiteusi vien purgata di ciò che ha di vizioso e diventa un contratto da cui l'utilista e il direttario ritraggono il rispettivo vantaggio, e così si va creando una classe di proprietari che è necessario sorgano, se volete che il nuovo Stato si consolidi. Imperocchè per me, signori, ritenetelo bene, la rivoluzione non è nè la violenza, nè la dissoluzione della Società; la rivoluzione è la rigenerazione delle classi povere, è la creazione di nuovi interessi, soprattutto di quegli interessi che toccano la maggioranza della popolazione. Allora la rivoluzione si consolida e la libertà è feconda di quel benessere che è il solo scopo del buon governo delle nazioni.

E qui basta del Codice civile, del quale è bene che la Camera e i consiglieri della Corona sappiano, non aver io fatto che accennare i vizi principali, imperocchè se avessi voluto farne un esame completo non mi basterebbe un'intera tornata.

Il Codice di procedura civile anch'esso merita una parola.

Ieri il deputato Tecchio si lagnava della soppressione del procedimento sommario semplice. Con tutto quel rispetto che ho per un antico amico, gli chiederò di permettermi che io non sia del suo avviso. Per me non ammetto neanche la duplicità dei procedimenti nei giudizi civili. Credo che la legge non debba riconoscerne che un solo.

Può essere necessaria la prelevazione di una causa sull'altra per urgenza d'interessi, ma non si possono e non si devono stabilire diversi procedimenti, giacché ove la verità si possa scoprire con un metodo, non c'è bisogno che ce ne siano due.

Se credete che il procedimento sommario non basti in certi casi, perchè imperfetto, alla scoperta del vero, val meglio abolirlo. Lo stesso potrebbe dirsi del procedimento ordinario, ove ci siano delle formole superflue, e che con indugio raggiungano lo scopo. Allora trovate uno che possa giovare in tutte le materie, e rendere rapida l'amministrazione della giustizia, il che è nei voti di tutti.

Una dimenticanza io trovo nel Codice di procedura civile, alla quale spero che il guardasigilli vorrà riparare: non si parla della procedura presso i tribunali consolari. Il ministro guardasigilli sa meglio di me che in tutti gli scali del Levante i nostri consoli sono giudici, e che nelle controversie che si agitano colà fra i cittadini italiani gli appelli si portano alle Corti del regno.

Il ministro guardasigilli, esaminando tale materia, troverà che si vive di consuetudini, e che il fissare presso quei tribunali eccezionali una stabile procedura che si attinga al nostro Codice sarebbe di grande utilità.

Signori, ieri l'onorevole deputato Tecchio, accennando i vizi del sistema tenuto per la unificazione legislativa del regno, venne parlando del decreto del 7 febbraio 1861, pubblicato nelle sole provincie meridionali, nell'interesse delle quali furono fatte delle riforme nella procedura penale. Egli aveva ragione di chiedere che quelle riforme, ove siano utili, vengano estese a tutto lo Stato.

Basta ricordarne due, perchè tutte incontrino il favore della Camera: l'una è che colà la libertà provvisoria può essere data per reati portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati; l'altra è più importante, e concerne il ricorso in Cassazione in caso di condanne capitali.

Il numero terzo dell'articolo 4 di quel decreto, inserendo con qualche miglioramento quello che già esisteva nell'antica procedura napoletana, e colmando così una lacuna della procedura penale dell'antico regno sardo, fa del ricorrere in Cassazione, in caso di condanne di morte, un obbligo per i difensori e per il Pubblico Ministero.

Può avvenire che, per tedio della vita, dopo i lunghi dolori di una travagliata prigionia, il condannato desideri si affretti il giorno del patibolo. Ebbene, siccome la morale condanna il suicidio, non puossi permettere

che il prigioniero lo provochi con mezzi indiretti. La società quindi ha stabilito tutte le garanzie, perchè la vita del condannato venga tutelata.

Io spero, signori, che non sarà neppure necessario che l'articolo del decreto napolitano del febbraio 1861 sia esteso a tutta l'Italia, imperocchè ho fede che fra pochi giorni voterete l'abolizione della pena di morte. Nulladimeno, chi è sicuro dell'avvenire per non dover prevedere il caso contrario? Se voi lascerete la pena di morte, bisognerà interessarsi dei casi lagrimevoli ai quali ho accennato, e cui non puossi pensare senza che il cuore sanguini per i dolori che ne derivano.

E continuando nello stesso ordine d'idee, io farò osservare al guardasigilli, che dovrebbe portare la sua attenzione sugli articoli 672 e 675 del Codice di procedura penale, i quali stabiliscono un sistema incompleto di revisione in caso di avvenute condanne capitali. In essi si contempla una sola ipotesi, che è quella della condanna di un individuo imputato di un presunto omicidio. Ma ci può essere il fatto di due condannati a morte per un medesimo reato, come fu quello di Lesurques, che ha commosso la Francia da sessanta-quattro anni. Malgrado la convinzione generale della sua innocenza, non si è giunto a riabilitarne la memoria, nè a rendere alla famiglia la giusta soddisfazione di postumi onori. Ciò potrebbe ripetersi anche in Italia; e voi non potete lasciare disarmata la legge, ove duri la pena di morte, affinchè, non potendo ridare la vita, i tribunali restituiscano l'onorata esistenza del nome.

Ed anche uno sguardo io vorrei che fosse dato dal ministro guardasigilli all'articolo 480 dello stesso Codice di procedura penale. Quanto abuso non fanno i presidenti delle assise dall'autorità che essi attingono a quest'articolo! Spesso col pretesto dei riassunti della discussione essi impongono la loro opinione a giurati inconsci del mandato che loro affida la nazione. Quante volte, per la cattiva applicazione di quest'articolo, nella formazione delle questioni, laddove un avvocato diligente ed oculato non li prevenga, essi preparano degli agguati ai giudici del fatto per pronunziare delle condanne che dovrebbero essere respinte?

E finalmente, o signori, poichè siamo sul Codice di procedura penale, chiedete con me perchè venga tolta la dipendenza dei giudici d'istruzione e di tutti gli ufficiali della polizia giudiziaria dal potere esecutivo. In Inghilterra l'azione pubblica non è affidata a funzionari del Governo, e l'istruzione dei processi è data ai giudici inamovibili coll'intervento dei giurati. Presso noi, o signori, tutto è nelle mani dei ministri. Che cosa ne avvenga, lo sapete meglio di me. Laddove si consumano dei reati contro le pubbliche libertà, spesso è coperto dal silenzio il colpevole che più d'ogni altro dovrebbe esser punito dalla giustizia del paese.

Ultimamente ne avete un esempio per i fatti del settembre.

Mentre si traducono in giudizio alquanti carabinieri i quali per eccessivo zelo di disciplina commisero atti che io deploro, e dei quali desidero che possano essere

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

innocenti, si lasciano incolumi e senza processo gli agenti della sicurezza pubblica, i capi che spinsero alle stragi e che dello sparso sangue dovrebbero rendere conto.

Agenti inferiori andranno forse a subire una condanna, ed i veri autori, ed i complici principali rimarranno impuniti di un gravissimo reato che non sarà mai dimenticato in Italia. Gli strumenti del crudele avvenimento andranno a soffrire l'ignominia ed il castigo, e coloro che diedero la spinta a cotesti strumenti ridendo dell'altrui sventura lasceranno sull'Italia un marchio d'impotenza, e nelle popolazioni un desiderio immenso di giustizia. (*Sensazione*)

Affinchè la giustizia altra volta non resti inulta e il buon diritto trionfi, togliete al vizio le armi della impunità, senza di che gli Stati non si costituiscono, nè le libertà si consolidano.

Vogliamo i consiglieri della Corona allorchè useranno delle facoltà che loro verranno date coll'articolo 2° della legge, ricordare le mie osservazioni, ed ove i miei desideri possano essere attuati, faranno opera degna d'Italia e della civiltà.

**VACCA**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io non darò che una brevissima risposta alle osservazioni fatte poc'anzi dal deputato Crispi. Non lo seguirò certamente nella critica retrospettiva che egli venne facendo dei sistemi generali adottati in quanto alla pubblicazione di questi Codici e più particolarmente rispetto al Codice civile, imperochè a me pare che la discussione che si fece già da più giorni in questo recinto abbia già ben chiarite ed illustrate le principali quistioni; se non che non dissimulo che tra le avvertenze espresse dall'onorevole Crispi io ne trovo talune, per dir vero, assai assennate, e che io mi dichiaro prontissimo a tenerle nel maggior conto quando giungerà il momento di dover dar opera ai lavori di revisione e correzione.

Io stimo solamente indispensabile di rispondere ad alcuni appunti che faceva specialmente alle ragioni di metodo. Egli diceva: io desidererei sapere come praticamente voi recherete in atto la pubblicazione dei Codici attenendovi ai termini onde è formulato l'articolo primo. L'articolo primo, egli osservava, ha indicato la serie degli allegati, ma se per l'articolo 2° si vengono ad estendere le facoltà del ministro nel senso di potere recare delle varianti agli allegati stessi, dunque sarà necessaria una seconda pubblicazione per promulgare gli allegati modificati. Io credo per verità che questi due articoli sono siffattamente legati che l'uno completa l'altro, tal che non sarà il caso di procedere anzi tutto alla materiale pubblicazione degli allegati, ma invece che secondo le facoltà che la Camera potrà accordare al Ministero, questi allegati quali sono subiranno quel tal lavoro di revisione, e poi la pubblicazione si farà così corretta e migliorata.

L'onorevole Crispi ha segnalato anche una lacuna che egli crede trovare in questo sistema indicato dal Ministero, in quanto che non ci trova compreso il Codice penale militare. Ed in verità io mi unisco francamente a lui per lamentare questa lacuna. Solo io sento il do-

vere d'aggiungere che al Ministero non era punto sfuggito il bisogno di provvedere ad un Codice penale militare che si presentasse veramente consentaneo ai principii che tutti professiamo, e che sventuratamente, io non esito a dichiararlo, non mi paiono abbastanza osservati nel Codice militare esistente.

Ed a questo proposito aggiungerò pure che il Ministero non avendo trovato iniziato un Codice penale militare presso il Parlamento si era rivolto ad un progetto già preparato, elaborato sulle basi di un sistema assai migliorato, ed io ebbi cura di comunicare officiosamente quel lavoro alla Commissione. Se non che la Commissione si astenne dal portare i suoi studi sul medesimo ed io credo che abbia fatto bene, giacchè veramente quel lavoro non si presentava ancora interamente compiuto e maturo per formare oggetto d'una discussione.

Questo però non toglie che il lavoro ci sia e che possa essere seguito da nuovi studi, ed io volentieri assumo dinanzi alla Camera l'impegno di presentarle uno schema di legge in proposito alla prima convocazione del Parlamento.

Accennava eziandio l'onorevole Crispi al progetto di legge sulle inchieste parlamentari, e faceva le meraviglie perchè questo schema fosse rimasto, come egli diceva, sepolto nell'altro ramo del Parlamento senza venire in discussione.

Qui mi corre obbligo di dichiarare che se quel disegno di legge non fu ancora posto in discussione al Senato, ciò nacque da vari incidenti, e principalmente da alcune divergenze, le quali non ci riuscì di comporre, tra il progetto ministeriale e il controprogetto della Giunta centrale.

Ciò non toglie che si comprenda tutta l'importanza di quel progetto di legge, e anche qui io credo poter assumere l'impegno di affrettarne la discussione nelle vie parlamentari.

Io mi attengo a queste osservazioni e mi auguro che l'onorevole Crispi se ne terrà soddisfatto, ripetendo che assumo l'impegno di tenere in debita considerazione le avvertenze che egli ha fatte.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole deputato Ferraris, ma credo che egli sia assente per motivo di salute: ciò stante, la parola spetta all'onorevole Boggio.

**MELLANA.** Mi permetta, io vorrei fare una quistione al Ministero perchè domani intendendo io di fare una proposta, esso non possa allegare di non conoscere la quistione...

**PRESIDENTE.** Una mozione d'ordine?

*Voci.* Sì! sì!

**MELLANA.** Noi abbiamo perequate le imposte; ora si tratta di unificare le leggi; mi fa quindi meraviglia che il Ministero non abbia pensato che nel 1862 esso aveva presentata una legge per l'estensione a tutta Italia della legge sulle servitù militari; questa forse ha dormito nel seno di qualche Commissione, nè piacque al Ministero di risvegliarla.

Io certo non farò una proposta per estendere a tutta Italia una legge che viola il principio di proprietà, facendo ricadere sui soli proprietari dei possessi limitrofi ad una fortezza un carico che deve sopportarsi dall'intera nazione. Ma proporrò che vengano sospese le attuali leggi sulle servitù militari. Allora il Governo troverà modo di far sancire una legge per tutta Italia più consona ai principii di giustizia ed a quello della proprietà che non si viola mai impunemente.

Io non saprei persuadermi, signori, che si vogliano condannare alcune provincie ad essere soggette ad una legge dura quanto questa, la quale si risolve al postutto in una grave imposta, quando nessuno può essere colpito da una tassa ove questa non sia uguale per tutti.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Allorquando si è trattato di far la scelta delle leggi che si stimava urgente di approvare per l'unificazione io ho pensato anche a quella delle servitù militari, e ne ho parlato coi miei colleghi, ma si è riconosciuto che per questa legge non ci fosse urgenza tale da doverne far oggetto di occupazione della Camera in momenti in cui c'erano tanti altri lavori a disbrigare.

Io però insisto perchè a suo tempo, la legge che è stata presentata od altra analoga, se sarà del caso, si esamini e sia attuata. Con ciò non potrei però mai accondiscendere che dove la legge esiste, sia abolita; perchè nessuno può contestarne l'utilità.

Accennerò ancora una circostanza di fatto. Se è vero che la legge del 1859, che è quella che vige nelle provincie piemontesi e in altre parti del regno, non è in vigore in tutte, però in quasi tutti i luoghi ci sono leggi parziali sulle fortificazioni. Evidentemente queste laddove sono state fatte, furono regolate nella loro costruzione da una legge sulle servitù, perchè il giorno in cui avanti ad una fortezza, a tipo di cannone, ed anche di pistola si venissero ad erigere bastioni od altre opere, io domando a che cosa servirebbero le fortificazioni. Sarebbe danaro sprecato ed io credo che nessuno voglia ciò fare.

Quando la legge verrà in discussione, si vedrà se i vincoli a cui sono assoggettati i proprietari sieno per avventura troppo gravosi, e si esaminerà se vi siano modificazioni da fare; ma nel fondo, una legge per le servitù militari è assolutamente indispensabile, e se io sarò ancora ministro, appena sarà aperta la nuova Legislatura, assicuro che insisterò molto perchè si approvi una legge in proposito.

**CAMERINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**CAMERINI.** Su quest'incidente.

**PETITTI, ministro per la guerra.** — Dacchè ho la parola, me ne valgo per presentare tre progetti di legge relativi a spese diverse che oltrepassano le lire 30,000, che furono bensì iscritte in bilancio, ma che hanno bisogno di una legge speciale.

Domanderei che questi disegni di legge siano trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della pre-

sentazione di questi progetti di legge, i quali, se non vi è opposizione, saranno inviati alla Commissione generale del bilancio.

**CAMERINI.** Non ho che una preghiera da fare al signor ministro su questo incidente.

**PRESIDENTE.** Pregherei l'onorevole Camerini di prescindere: l'incidente è terminato.

**CAMERINI.** Il signor presidente non vuol darmi la parola?

**PRESIDENTE.** Nossignore: fu fatta una mozione d'ordine che riguardava l'onorevole ministro per la guerra; vi si è dal ministro risposto: trovandosi quindi la mozione esaurita, non si può deviare dalla discussione in corso.

**CAMERINI.** Dunque non siamo a pari condizione in questa Camera? Per la stessa causa, ad uno si dà e ad un altro si rifiuta la parola!

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

**BOGGIO.** Non è mia intenzione di fare un discorso, perchè intorno a questa discussione mi sono formato sino da bel principio il concetto: che non sarebbe possibile venir in essa modificando i progetti di Codici e di leggi che ci sono presentati.

E per la verità, se la Camera fosse entrata nel sistema degli emendamenti, essa avrebbe con ciò stesso resa impossibile l'unificazione.

Eppure è questo il primo e più urgente bisogno del nuovo regno che da essa solamente può ricevere quella coesione e quella stabilità che sono le condizioni prime della sua prosperità e della sua durata.

Il quale scopo politico deve dominare tutta la presente discussione, e ad esso deve ciascuno di noi fare il sacrificio delle sue opinioni personali su tale o tal altro argomento speciale fra le vaste e molteplici materie che formano l'oggetto delle presenti leggi unificatrici.

Desideroso di predicare coll'esempio, io mi asterrò per tali motivi da ogni minutà indagine e da proposte troppo particolari, e starò pago a porgere una felicitazione alla Commissione, e ad indirizzare due preghiere ai signori ministri.

La Commissione, un po' tardi, se si vuole, ma qui pure è a dire meglio tardi che mai, la Commissione ha finalmente consentito che il Codice di commercio venisse pure compreso nel novero delle leggi da unificare.

E di ciò io le faccio i miei cordiali complimenti.

In verità mi aveva recato non poca meraviglia la esclusione che la Commissione aveva dato, vuoi per oblio, vuoi per altra causa, ad una materia così importante, e della quale è urgente l'unificazione, forse assai più che non sia per talun'altra fra le leggi che la Commissione ci aveva essa medesima proposte.

Tale persuasione mia intorno all'urgenza di ridurre ad unità la legislazione commerciale mi aveva indotto a presentare una proposta per l'estensione del Codice di commercio Albertino a tutto il regno.

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

Mi sono rallegrato nel vedere che, me assente, la eloquente parola dell'onorevole Mancini, ispirata al medesimo pensiero, sia riuscita a mutare le convinzioni della Commissione e persuaderla ad accettare anche in questa parte l'unificazione.

Sarà questo il degno complemento dell'opera legislativa che sono lieto di avere provocato col mio ordine del giorno così volenterosamente accettato dalla Camera, e sono lieto che essa mostrisi disposta a riconoscere la convenienza di applicare in tutto il regno un Codice il quale già fece così buona prova in Piemonte.

Rimane ora che io accenni alle due preghiere che intendendo volgere ai signori ministri.

Suppongo che la Camera non avrà difficoltà ad accettare l'articolo 2° che dà facoltà al Ministero di coordinare insieme nell'atto della promulgazione i vari Codici, le varie leggi unificate, o nella forma proposta dalla Commissione, oppure in quella consigliata dall'onorevole Mancini.

Il compito del Ministero non ridurrassi adunque solo ad una semplice, e starei per dire meccanica e materiale promulgazione dei Codici e delle leggi, ma dovrà fare attorno ad esse un lavoro di coordinamento.

Or bene, nel progetto del Codice civile sono alcuni articoli che contengono una serie di disposizioni affatto speciali, indipendenti, cioè, dalle altre parti del sistema, per modo che possono stare nel Codice, o possono esserne tolte senza che la sua economia ne venga comechessia alterata. Sono questi gli articoli 779, 780 e 781.

Io mi era proposto di fare argomento d'una discussione speciale questi articoli del Codice civile, ma avendo la Camera deciso che non si debba entrare nella via degli emendamenti, io verrei meno al rispetto che debbo alle sue risoluzioni se mi fermassi troppo su tale argomento, e cercassi di spingerla a dare un voto. Invece mi contenterò di rassegnare al ministro la preghiera di volere, in occasione della promulgazione del Codice civile, modificare alquanto i citati articoli 779, 780 e 781.

Essi consacrano un sistema per il quale quindi innanzi il coniuge superstite avrà diritto ad una porzione legittima anche nella successione testamentaria, sempre quando non esista una sentenza definitiva di separazione tra i due coniugi.

Certo io non vorrei incorrere nella disapprovazione dell'onorevole nostro collega Ninchi, il quale malgrado l'apparenza di selvaggio trovata in lui dal relatore della Commissione, ha però mostrato di avere, se non altro, sino al grado il più elevato, il culto della donna (*Ilarità*), il che non è certo attributo di uomo rozzo e selvaggio, ma è anzi indizio di grandissimo progresso nella via della civiltà. Però, mentre io desidero di non dispiacere a lui, io non so assolutamente comprendere la utilità e la convenienza di attribuire tale diritto ad una legittima nella successione testamentaria del coniuge sol che non esista una sentenza di separazione.

E mi pare che eziandio l'onorevole Ninchi abbia for-

mulato una opinione identica a questa mia, il che mi rassicura interamente sul pericolo che io correva di mostrarmi ingiusto verso la più bella metà del genere umano. (*Si ride*) Tanto più che io avverso tale prescrizione del progetto di Codice civile in nome di quei sentimenti di decoro e di convenienza che nella donna sono così squisitamente efficaci.

Essa infatti avrebbe, a mio credere, questo gravissimo sconcio di dar luogo a scandali che colla legislazione sin qui vigente si sono evitati, ma che diventerebbero inevitabili e irrimediabili se questi articoli non fossero modificati.

Pur troppo accade non infrequentemente che in seno alle famiglie, che fra i coniugi sorgano motivi gravi di disappore i quali rendano incompatibile l'ulteriore loro convivenza.

Due vie allora si aprono innanzi ai coniugi discordi.

L'una consiste nel mettere tutti nel segreto dei domestici dispiaceri; consiste nello scoprire le piaghe della famiglia, nel divulgare le cause di dissenso fra i coniugi, iniziando un regolare giudizio di separazione. L'altro mezzo, al quale per lo più si ha ricorso, e che certo risponde assai meglio agli interessi delle famiglie e della società, consiste in una separazione concordata di comune accordo, senza strepito di giudizi, senza pubblicità, senza scandalo.

Ma se ora s'introduce nel Codice civile una disposizione, in virtù della quale il coniuge non separato legalmente abbia pur sempre diritto ad una legittima nella successione dell'altro coniuge, malgrado costui non ne avesse tenuto conto nelle disposizioni testamentarie, ne avverrà pur troppo che il coniuge, il quale creda di aver giuste ragioni di risentimento verso l'altro coniuge, anziché vedere passata in lui alla propria morte una parte del suo patrimonio, si appiglierà al solo mezzo che gli rimanga, a quello, cioè di adire i tribunali, di provocare un giudizio di separazione, che avrà per conseguenza di mettere a nudo gli scandali, le piaghe della famiglia.

Pur troppo succederà così, imperocché sarebbe presumere eccessivamente della longanimità di quello fra i due coniugi che crede doversi lagnare dell'altro il pensare che, dopo di avere già sofferto dispiaceri ed onte, voglia ancora contentarsi che una parte del suo patrimonio vada a premiare l'infedeltà, la mala condotta del coniuge da cui si fosse segretamente separato.

Egli è adunque nell'interesse dell'ordine familiare e sociale, è allo scopo di evitare tutto ciò che potrebbe menomare il prestigio e l'efficacia di quella società coniugale, che è la base ed il palladio della grande società umana, del civile consorzio, è in nome di questi supremi interessi che io muovo preghiera perchè prima della promulgazione del nuovo Codice si veda se non sia più opportuno cancellare dai citati articoli la disposizione che li vizia. Il che potrà tanto più agevolmente farsi, inquantochè, lo ripeto, quegli articoli non sono connessi colle altre parti del Codice, formano un

sistema indipendente dal rimanente del Codice, e si possono modificare senza che l'economia generale del Codice ne venga come che sia turbata.

L'altra e l'ultima preghiera che intendo dirigere al signor ministro guardasigilli riguarda le disposizioni contenute all'articolo 197 dell'allegato E. In tale articolo si tratta dei casi nei quali si fa luogo alla libertà provvisoria. Si dice in esso che quando il titolo del reato per cui fu rilasciato mandato di cattura non costituisce un crimine, si dovrà accordare la libertà provvisoria mediante idonea cauzione. Si soggiunge: « che qualora la pena non debba essere maggiore di tre mesi di carcere, l'imputato sarà messo provvisoriamente in libertà senza obbligo di prestar cauzione. »

Io non negherò certo che queste disposizioni costituiscono già un progresso in ordine a ciò che attualmente esiste. La seconda parte di questo articolo introduce un'innovazione, la quale è certamente un progresso perchè allarga le guarentigie della libertà individuale.

Ma la discussione medesima che ebbe luogo in questo recinto l'altro giorno, discussione alla quale mi è rincresciuto di non aver potuto assistere perchè assente da Torino, ha fatto più vivo in me il desiderio che il signor ministro si occupi seriamente di questo articolo 197 al punto di vista d'indagare se non sia possibile tracciare anche qualche norma per la cauzione.

Nello stesso modo con cui si tracciano norme relative alla maggiore o minore facilità colla quale si debba accordare la libertà provvisoria, dovrebbe esser possibile, e certamente lo è, il dare anche norme in ordine all'importanza della cauzione che convenga imporre in ciascun caso.

Naturalmente non pretendo che queste norme siano assolute, precise, di un rigore matematico; ma basterà si traccino norme approssimative, le quali sono chiarite indispensabili ed urgenti anche da fatti recentissimi.

Non intendo ora riaprire una discussione che di comune accordo rimase chiusa dacchè l'onorevole Brofferio ritirò la sua proposta; non è però men vero che quando si lascia al giudice istruttore la facoltà di fissare ad arbitrio qualunque somma per titolo di cauzione, diventa una derisione, diventa un inganno la promessa di libertà provvisoria fatta dalla legge.

Di fatti finchè questa non indica norme, non prefigge alcun *maximum*, oltre il quale il giudice istruttore non possa spingere la cauzione, potrà più d'una volta succedere che la cauzione venga elevata ad una somma sproporzionata ed ai mezzi di colui che è inquisito, ed alla gravità stessa del reato.

Non tornerò ora sul fatto dell'altro giorno. Avrò occasione quando saremo all'articolo che propone la soppressione di una Corte di cassazione di dimostrare che col sistema di giurisprudenza, che è quasi inevitabile coll'ordinamento attuale della Cassazione, siamo arrivati a questo che la legge sulla libertà della stampa non esiste più. (*Mocimenti*)

Si, o signori, l'ho già detto altra volta, ed ora lo ripeto: la legge sulla libertà della stampa fu interpretata in tal modo dalla Corte di cassazione che nelle sue disposizioni più essenziali ha cessato di esistere per le antiche provincie, per tutte quelle provincie che sono rette dalla Cassazione di Milano.

Non tornerò sul fatto dell'arresto preventivo del gerente del giornale, di cui si discorreva l'altro dì; ma si invece farò notare alla Camera alcune circostanze.

A quel medesimo gerente pel quale taluni deputati si lagnarono siagli stato inflitto l'arresto preventivo fu risposto che egli poteva essere messo in libertà mediante cauzione; ma, sapete voi qual cauzione gli si domanda?

Una cauzione di 4000 lire!

La legge della stampa sancisce che il *maximum* della multa alla quale possa essere condannato alcuno per reato di stampa non è che di 3000 lire.

Voi sapete tutti che il *maximum* della pena non si applica fuori dei casi di recidività; voi sapete che mai avviene che per una prima condanna, che in conseguenza d'un primo giudizio si trascorra sino al *maximum* della pena. Ma quando anche qui si volesse spingere la multa al *maximum* della pena, la multa non potrebbe eccedere mai le 3000 lire.

Ebbene, a quello stesso Moncalvo, che tutto al più se perde il processo, pagherà per titolo di multa 1500 o 2000 lire, si ha il coraggio di chiedere lire 1000 in più a titolo di cauzione.

Ma lasciamo stare il giornalista. Sono in carcere alquanti arrestati per un titolo di reato, il quale, quando sia in vigore l'articolo 197, darà loro il diritto di essere messi in libertà senza un centesimo di cauzione. Ebbene, a questi accusati i quali appartengono tutti o quasi tutti alla classe meno agiata, ed i quali sono incriminati per aver preso parte alle dimostrazioni politiche avvenute in questi ultimi tempi, si è domandata la cauzione di quattro mila lire. Naturalmente non vi fu un solo che la potesse fornire; e così, malgrado la libertà provvisoria, essi sono tutti in prigione, e vi staranno sino al dì del giudizio.

Voci. Oh! oh!

**BOGGIO.** Eh! non parlo mica del giudizio universale (*Ilarità prolungata*), massime anzi che il guardasigilli vorrà almeno adoperarsi a che il processo di quei disgraziati venga con sollecitudine recato a compimento.

Or bene, io vi domando se non sia un falsare lo spirito delle nostre istituzioni il tollerare l'abuso di così enormi cauzioni! Vi domando se non è un burlarsi delle nostre medesime istituzioni, dello Statuto che mi guarentisce la libertà individuale, del Codice di procedura penale che mi assicura la libertà provvisoria mediante cauzione, se lasciamo indeterminato affatto il montare delle cauzioni ed abbandoniamo interamente all'arbitrio del giudice istruttore il fissarla.

Ne viene la conseguenza che questi può domandare delle cauzioni assurde; assurda come è in quest'ultimo

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

caso in cui, per un reato che dopo l'articolo 197 non potrà neppure dar luogo a cauzione, si domandano quattro mila lire!

Ed una volta entrati in questa via chi sa dire dove ci arresteremo?

Non appena io ebbi notizia dell'arresto del signor Moncalvo, presentai il ricorso per la libertà provvisoria. Mi si rispose che subito si accorderebbe mercè un'equa cauzione. E questa fu fissata in lire quattro mila!

Io mi richiamai contro una cifra così elevata, e mi si rispose che non la si era, no, fissata in odio della libertà della stampa, ma perchè una cauzione pure di quattro mila lire erasi domandata per quegli individui che erano stati arrestati per le dimostrazioni del gennaio, non potersi chiedere meno per il signor Moncalvo.

In verità, io qui debbo domandarvi che cosa mai abbia di comune la condizione di chi è arrestato per una dimostrazione in piazza con quella di colui che è arrestato per un articolo di giornale!

È questa cotale una logica che deve al certo essere di un carattere eccezionale, ad uso esclusivo del procuratore del Re, e dei giudici istruttori.

Una simile logica nè la comprendo, e non comprendendola la rispetto, e passo oltre, non senza avvertire come questo esempio valga a dimostrare che quando si comincia a mettere il piede fuori del retto tramite, di errore in errore si va sino al massimo degli assurdi.

Prego perciò il signor guardasigilli di volersi far carico di queste osservazioni, affinchè, operata l'unificazione, si possa dire che anche il diritto alla libertà provvisoria mediante cauzione è una verità, e cessi uno stato di cose che, non esito a ripeterlo, è una vera derisione ed un vero inganno.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Darò una breve risposta all'onorevole deputato Boggio.

Primamente egli ha creduto di richiamare l'attenzione del Ministero sulle disposizioni racchiuse negli articoli 779 e 780 del nuovo Codice civile, e lo ha fatto coll'intento di sollevare una questione di principii, imperocchè parmi che egli venga assolutamente a combattere il principio adottato nel nuovo Codice, cioè di consentire un diritto di legittima al coniuge o per lo meno...

**BOGGIO.** Domando scusa, se permette mi spiegherò.

Io chiedo solo che si cancelli l'obbligo della sentenza definitiva di separazione. Si tolga quella clausola, e allora gli sconci che segnalai più non esistono.

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Vuol dire che non impugna il diritto di legittima.

**PRESIDENTE.** Non impugna il principio: propone solo che si sopprimano le parole: *contro cui esista una sentenza di separazione.*

**VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti.** Allora non si tratterebbe più di una questione di principii intorno a cui non sarebbe permesso certamente di recare modificazioni sostanziali, ma bensì solamente di

giudicare della convenienza di conservare quei tre articoli, i quali provvedono alla condizione apposta al godimento del diritto di legittima, cioè che non esista separazione personale.

Io non debbo tacere che la Commissione pensatamente stimò di prescrivere questa condizione, perchè parve che nel caso di separazione personale il coniuge avrebbe già mostrato col fatto suo di rinunciare al favore che la legge gli garantisce.

Se l'onorevole deputato Boggio crede di eccitare il Ministero a prendere in esame questa questione, io non dissento che queste sue avvertenze possano entrare nelle facoltà accordate al Governo.

Questo in quanto alle osservazioni da lui fatte sul Codice civile.

Veggio poi che l'onorevole Boggio è venuto a parlare di un incidente il quale egli stesso ha dichiarato di essere stato terminato nel seno della Camera, e lo ha fatto col suo solito accorgimento e di strafarò per chiamare nuove censure sul procedere dell'autorità giudiziaria: ma qui in verità io credo anche d'aver buono in mano per respingere le sue osservazioni; imperocchè egli ha creduto di far censura all'autorità giudiziaria in quanto alla fissazione della cauzione, ed ha ricordato una disposizione, la quale ci sta veramente nel Codice di procedura penale, che fissa il *maximum* della cauzione a 3000 lire. Se non che faccio avvertire che nello stesso articolo, che mi duole di non avere sott'occhi, ma che egli conosce benissimo, si abilita l'istruttore ad aumentare la cauzione anche al di là di lire 3000, perchè la cauzione dovrà rispondere non solamente alle spese giudiziarie, ma dovrà rispondere ancora al caso della conversione della prigionia in pena pecuniaria.

Ecco come si spiega e come si giustifica facilmente il provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quale ha creduto, valendosi di quella facoltà che il Codice le dà, di elevare la cauzione a 4,000 lire.

Io non rispondo poi alle critiche che ha creduto di muovere circa il mal governo che egli crede che l'autorità giudiziaria abbia fatto, in quest'occasione, dei suoi poteri discrezionali. Io sento solamente il debito di rivendicare l'indipendenza del potere giudiziario, la quale non c'è pericolo che sia mai compromessa, e d'altra parte dichiaro che l'autorità giudiziaria questa volta, come in ogni altro rincontro, non si è messa al servizio d'influenze illegittime. Che se poi l'onorevole Boggio crede di accogliere questa occasione per eccitarmi a regolar meglio questa parte del Codice di procedura penale che riflette il sistema delle cauzioni, desiderando che norme più certe s'introducano, io dichiaro allora che non sono alieno da ciò, anzi aggiungo che potremo utilmente trar partito dal Codice di procedura napoletano, il quale meglio e più efficacemente provvede alla materia delle cauzioni.

**BOGGIO.** Darò un chiarimento, perchè non potrei accettare un'espressione che il signor ministro ha usato certo inavvertentemente.

Il signor ministro ha detto che credeva di dover ri-

vendicare l'indipendenza della magistratura, la quale nè in questa circostanza, nè in altra ha mai obbedito ad *influenze* di sorta.

Ma io non ho mai accusato la magistratura; ho censurato, e censurerò forse ancora altre volte, il modo d'agire della magistratura in talune questioni di principii.

Ma nè altra volta, nè oggi ho detto sillaba che autorizzasse il signor ministro a farmi dire che io accusassi la magistratura d'aver obbedito ad influenze estrinseche. Ciò di che la accuso è di non capir sempre lo spirito della legge che è chiamata ad applicare, ed ho provato la verità di questa mia opinione coi fatti che ho messo innanzi a fronte dei quali poco importa siano i magistrati, anche in ordine al montar delle cauzioni, rimasti nei limiti della legalità.

Capiscà l'onorevole ministro, capisca, lo prego che qui non è questione di legalità; nè io mi sono proposto di strappare un voto di censura, nè ho voluto entrare nella questione per isghembo e di traforo.

L'onorevole Vacca da poco tempo appena viene in questo recinto e non mi conosce ancora abbastanza; ma l'onorevole Lanza che mi conosce da assai tempo potrà dirgli che io ho l'abitudine di attaccare direttamente e di fronte coloro contro i quali io credo dovermi alzare e parlare.

Io dunque non ho domandato un voto di censura, non ho sollevato una questione di legalità, ma mi sono lagnato che questo modo di applicare le leggi sulla libertà della stampa, e sulla difesa a piede libero, potrà forse essere conforme alla lettera che uccide, ma certo tradisce lo spirito che è il solo che vivifichi.

Epperò io auguro alla magistratura ed al signor ministro guardasigilli sappiano quind'innanzi conoscere più esattamente ed attuare intelligentemente le nostre leggi e le nostre istituzioni.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Pisanelli e dar contezza alla Camera dell'emendamento portato all'articolo 11.

**PISANELLI, relatore.** Do notizia alla Camera dell'emendamento apportato all'articolo 11.

Il secondo alinea di quest'articolo è stato modificato nell'intento di assicurare le produzioni artistiche da alcune imitazioni nelle quali non concorre l'opera d'arte, ed esso sarebbe così concepito:

« La traduzione delle opere letterarie e scientifiche consiste nel voltarle in altra lingua, e quella delle opere di disegno, scultura, pittura, incisioni e simili, consiste nel ritrarre le forme o le figure con lavoro non semplicemente meccanico, ma costitutivo di un'altra opera d'arte di specie diversa. »

In conseguenza di questo mutamento si muterebbero ancora alcune parole dell'articolo 12, il quale si leggerebbe nel modo seguente:

« Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e così pure per la traduzione di un'opera d'arte a termini dell'articolo precedente. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Mari ha facoltà di parlare per isvolgere il seguente suo emendamento:

« Da sostituirsi agli articoli 1, 2 e 3 del progetto della Commissione:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare e rendere esecutorie:

« 1° La legge per le estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato A;

« 2° La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e la legge sugli stipendi della magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato B;

« 3° La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del regno, che costituisce l'allegato C;

« 4° La legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondari, che costituisce l'allegato D;

« 5° La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato E. »

**MARI.** Signori! Vi manifestai le ragioni che m'indussero a proporre il mio emendamento. Non le ripeto. Dirò soltanto con brevissime parole le ragioni per le quali insisto.

Prima di tutto, dacchè mi cade sott'occhio nel rendiconto che ci è stato ora distribuito un'inesattezza, certo involontaria, dell'onorevole relatore che mi attribuisce cosa che io non ho detto, e che non è conforme alle mie opinioni, mi affretto a rettificarla. Egli disse: « L'onorevole deputato Mari ha fatto gravi appunti al progetto del Codice civile, perchè esso non ammetteva il divorzio, almeno in quei gravi casi in cui dalla religione degli sposi poteva essere ammesso. Egli era conseguente ai suoi principii, perchè secondo lui il matrimonio è un fatto puramente religioso. » Ma no, signori, io non ho detto questo, nè questi sono i principii miei. A buon conto io mi limitai ad accennare le questioni gravissime cui danno luogo le novità ardite ch'io vedo in questo progetto di Codice civile; ma non le discussi e molto meno accennai l'opinione che il matrimonio fosse, o dovesse essere, un fatto puramente religioso. Cominciai anzi dal dichiarare che io ammetteva senza difficoltà il matrimonio civile, e solamente aggiunsi che v'era una gravissima questione; se cioè non fosse più conforme alla libertà e alla giustizia lo ammettere facoltativo e il matrimonio civile, e il matrimonio religioso.

Premessa questa rettificazione, accenno con brevissime parole le ragioni per le quali insisto nel mio emendamento.

L'onorevole relatore si dichiara lieto e contento dell'avvenuta discussione: si dichiara rassicurato sulla bontà del suo progetto di Codice. Non so se l'opinione pubblica, intendo l'opinione delle persone competenti, ne farà il medesimo giudizio. Certo è che la discussione ha prodotto sull'animo mio un'impressione affatto diversa. Vi sono due fatti innegabili che nessuno ha potuto impugnarne, e sui quali principalmente richiamo la vostra attenzione. Abbiamo un progetto di Codice civile esaminato e discusso da una Commis-



TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

sione che non è della Camera nostra; non discusso nè esaminato da veruna Giunta speciale, nominata nè dagli uffici, nè da questa Camera, e neppure da questa Commissione che vi ha riferito sul presente progetto di legge.

Abbiamo poi un altro Codice, il Codice di procedura civile, che non è stato esaminato nè discusso da veruna Commissione, nè del Senato, nè della Camera elettiva; no, neppure una Commissione del Senato ha riferito su codesto progetto di Codice che ci fu distribuito, o almeno ne fu completata la distribuzione pochi di avanti che si desse principio a questa discussione.

L'onorevole relatore replicò agli oppositori, difendendo il progetto del Codice civile. Ma, quanto al Codice di procedura civile non fece nemmeno parola...

**PISANELLI**, relatore. Domando la parola.

**MARI**... nemmeno parola, benchè nella sua relazione avesse dichiarato, come era la verità, in nome dell'intera Commissione, che riconosceva riguardo a cotesto Codice l'assoluta deficienza delle garanzie che avrebbe desiderato.

Ora, quali sono i risultamenti di questa discussione, o signori?

Voi avete udito non pochi oppositori al progetto di Codice civile, i quali, come è ben naturale, lo hanno seriamente criticato gli onorevoli Ninchi, D'Ondes-Reggio, Crispi ed altri sono tra questi. Avete dall'altra parte udito alcuni propugnatori, i quali però vi riconoscono non pochi difetti e imperfezioni, e sono tra questi l'onorevole Massari, l'onorevole Regnoli, gli onorevoli Camerini e Mancini. Tutti vi vedono imperfezioni o difetti; tutti, più o meno, vi trovano disposizioni che non meritano di essere approvate; chi vi deplora una cosa, e chi un'altra. Avete una Commissione la quale, per la prima, dopo averlo encomiato, dopo aver detto che non mancavano sufficienti garanzie della sua intrinseca bontà, propone che alcuni punti di questo Codice siano sottoposti di nuovo all'esame del potere esecutivo! Avete finalmente il signor ministro più temperato dell'onorevole relatore nelle lodi di questo Codice, e che riconosce fra i tanti appunti, fra le tante critiche, dar-sene alcune che sono giuste, assennate e degnissime di seria e profonda considerazione. Riconosce il signor ministro che vi sono degli appunti fondati, e propone due sistemi per riparare a sì grave inconveniente: o valersi della facoltà che la Commissione ha proposto di conferirgli coll'articolo 2° di questo progetto di legge, se sieno modificazioni le quali possano entrare nella cerchia di queste facoltà; oppure se sono questioni che tocchino a principii, vi propone che di queste si debba prender atto in forma di un ordine del giorno.

Egli vede la necessità di un lavoro, ripeto le sue parole, nullameno che di *revisione, di correzione, di coordinazione*; dice che questo sarà il *compimento finale del lavoro*, e che il tempo in cui avverrà il *compimento finale del lavoro* sarà quello intermedio tra la promulgazione e l'attuazione del Codice.

Dunque l'onorevole signor ministro vede la necessità

di un lavoro di *revisione*; vede appunti e correzioni che toccano a *questioni di principii*; vede che manca ancora il *compimento finale del lavoro*, e vi indica il tempo in cui deve essere eseguito!

Ora io domando, se col sistema costituzionale e parlamentare tutto ciò possa farsi! Domando: chi avrà il diritto (e questo è per me un punto essenziale, su cui vorrei rispondessero gli onorevoli contraddittori), chi avrà il diritto di distinguere quali siano le modificazioni che entrano nella *cerchia delle facoltà* proposte nell'articolo 2°, e quali le correzioni che *tocchino ai principii*? Quali saranno le modificazioni che riguarderanno al coordinamento di questo progetto di Codice civile con le altre leggi dello Stato? e quali le modificazioni che concerneranno i principii, i fondamenti giuridici delle sue disposizioni? Chi lo dirà? Tutto dirà, tutto farà il potere esecutivo. Ecco il facile rimedio.

A questo, o signori, non posso acquietarmi. Per me la discussione non ha fatto che mettere in maggiore evidenza la necessità che sia affidata ad una Commissione speciale, nominata dalla Camera elettiva, o dagli Uffici, la revisione e la discussione dei progetti di Codice. Sono queste le ragioni per le quali insisto nell'emendamento.

Dacchè ho dovuto parlare per dichiararvi le ragioni che mi consigliano a insistere nella mia proposta, ne prendo occasione per aggiungere alcuni, non dirò emendamenti (poichè la Commissione e il Ministero non vogliono saperne), bensì alcuni desiderii riguardo alla legge dell'ordinamento giudiziario e a quella degli stipendi dei magistrati.

Non bisogna dissimularlo, è cosa notoria, la spesa per l'amministrazione della giustizia nel regno d'Italia è enorme. Ascende a circa un terzo più di quanto spendevano per questo ramo di pubblica amministrazione tutti gli antichi Stati prima delle annessioni. Bisogna trovar modo di diminuire questa enorme spesa.

Una qualche economia potrà ottenersi col mutamento delle circoscrizioni giudiziarie. Ma, se vi sono altri modi di diminuire la spesa che non ledano la giustizia, bisogna pure adottarli.

Uno per me sarebbe l'abolizione della pubblica clientela.

Io non intendo di criticare cotesta istituzione; nè ammetterò come vero l'argomento che più di frequente si adduce, che cioè gli avvocati e i procuratori impiegati non abbiano nel patrocinio degli indigenti quella libertà, quell'indipendenza che è propria dei liberi esercenti. Ammetto che i due sistemi, l'ufficio della pubblica clientela, e la difesa gratuita obbligatoria per le curie, siano ugualmente buoni. Ma, ritenuto l'obbligo nello Stato di provvedere alla difesa degli indigenti, io vi domando (e mi dispiace non sia presente il signor ministro delle finanze, che a lui vorrei appellarmi): quando abbiamo due sistemi, due mezzi ugualmente buoni per raggiungere il medesimo intento, l'uno che niente costa allo Stato, l'altro che molto gli costa; io domando, perchè non preferire il meno o punto dispen-

dioso, e aggiungerò il più generoso, quello che più onora il ceto dei procuratori e degli avvocati?

Questo è un desiderio che manifesto, poichè la Commissione e il Ministero non vogliono emendamenti.

Altro desiderio, o signori. Io non credo, e la lunga esperienza me lo ha dimostrato, non credo che sia necessario l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili. (*Bene!*)

Senza dubbio nei criminali giudizi egli è necessario. Vi rappresenta la legge, vi rappresenta la società, offesa dalle azioni criminose. Là è necessario il Pubblico Ministero come attore in giudizio. E senza di esso non vi sarebbe discussione; non vi sarebbe dibattimento contraddittorio. Ma nei giudizi civili che necessità voi vedete del Pubblico Ministero? (*Segni di assenso*)

Il Pubblico Ministero nei giudizi civili il più delle volte rimane muto spettatore e muto uditore delle discussioni dei rispettivi difensori dei litiganti.

*Voci.* È vero.

**MARI.** Nei giudizi civili non mancano due parti, che hanno i loro rappresentanti, i procuratori, e bene spesso i loro avvocati; gli uni e gli altri interessati a dire tutte le ragioni, ed a fornire ai magistrati tutti i lumi che possono occorrere a bene amministrare la giustizia. Ed anco nei giudizi che interessano i diritti dello Stato, o i diritti delle persone privilegiate, io non vedo necessità del Pubblico Ministero. Lo Stato non ha penuria di consulenti. Le persone interessate non possono promuovere un giudizio senza che i loro diritti e le loro ragioni sieno ponderate dai loro rappresentanti, dai tutori e curatori, dai Consigli di famiglia, dai giudicenti. Hanno poi i loro difensori che ne assumono la difesa innanzi ai tribunali.

Quindi non vi è necessità neppure riguardo ad esse di Pubblico Ministero.

E anche qui io non propongo emendamenti, bensì mi limito a manifestare il desiderio che si dichiari non essere necessario l'intervento del Pubblico Ministero alla validità dei giudizi civili. (*Bravo! Bene!*)

Altro desiderio vi espongo, ed ho finito.

La legge del 20 novembre 1859 sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario adottò, secondo me, un sistema erroneo e vizioso. No mi lusingo di vederlo in questo momento completamente e radicalmente mutato, ma è d'uopo almeno adottare alcune modificazioni le quali siano dirette ad eliminare gl'inconvenienti più notevoli. Uno degl'inconvenienti i più notevoli mi sembra la differenza grandissima che vi è tra le provvigioni assegnate ai magistrati dei più alti gradi dell'ordine giudiziario e i meschini e vergognosi stipendi che si danno a' giovani che entrano nei primi gradi della magistratura. Si dirà, lo so, che nella Francia e nel Belgio i più alti magistrati sono retribuiti più largamente che in Italia. E sia pure! Questo vuol dire che nella Francia e nel Belgio si sanno fare le cose in modo da pagar più e spender meno. Si adotti un ordinamento giudiziario più semplice e men dispendioso. Si dimi-

nuisca il numero dei magistrati; si avrà una magistratura più scelta, e la potrete meglio retribuire.

Non parlerò degli stipendi dei magistrati delle Corti supreme. Volendo fare economie e remunerare i funzionari dell'ordine giudiziario con giustizia meglio distributiva, è d'uopo almeno riformare la legge sugli stipendi per ciò che riguarda i magistrati delle Corti d'appello, dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento. Gl'inconvenienti più rimarchevoli sono questi.

Fra gli stipendi dei procuratori generali e dei primi presidenti delle Corti d'appello e quelli assegnati ai consiglieri delle ultime classi, i quali fanno parte del medesimo collegio ed emettono un voto che ha il medesimo peso, la medesima importanza, la efficacia medesima che quello dei presidenti e dei vice-presidenti, v'è troppo divario. I presidenti hanno lire 12,000, e vi sono dei consiglieri che ne hanno 5000.

I presidenti dei tribunali di circondario (e questo è anche più notevole) e i procuratori del Re addetti ai tribunali medesimi non possono, stando alla legge attuale sugli stipendi, ottenere un avanzamento senza perdere nello stipendio. Eccone la prova evidente, o signori.

I presidenti dei tribunali di circondario hanno lire 6000; i procuratori del Re, addetti ai medesimi tribunali, hanno lire 6000; i consiglieri dell'ultima categoria delle Corti d'appello ed i sostituiti procuratori generali addetti alle Corti, hanno lire 5000. Dunque, se i presidenti dei tribunali di circondario ed i procuratori del Re vogliono domandare ed ottengono l'avanzamento a consiglieri delle Corti d'appello, e rispettivamente a sostituiti procuratori generali nelle Corti d'appello, perdono nello stipendio lire 1000.

Il medesimo inconveniente si verifica a danno dei giudici di mandamento di prima classe; i quali, passando a giudici nei tribunali di circondario o sostituiti procuratori del Re, debbono perdere lire 400.

Di fatti, i giudici di mandamento di prima classe hanno lire 2400; ed i giudici dei tribunali di circondario, come pure i sostituiti procuratori del Re, addetti ai tribunali di circondario, hanno lire 2000. Così, se i giudici di mandamento di prima classe vogliono domandare, e se ottengono un avanzamento, bisogna che perdano nel loro stipendio lire 400.

Questo è un sistema che io non intendo, o signori, e che merita senza dubbio di essere riformato. Quando un magistrato cresce di grado, è giusto ancora che lo stipendio si aumenti.

Vi propongo pertanto che i primi presidenti e i procuratori generali della Corte di appello siano distinti in due classi: la prima con lo stipendio di lire 12,000, la seconda con lo stipendio di lire 10,000. Vi propongo che si formi una sola classe di presidenti di sezione con lo stipendio di lire 8000. Vi propongo che i presidenti ed i procuratori del Re, addetti ai tribunali di circondario, siano parificati ai consiglieri delle Corti di appello, che formino una sola categoria e che sieno

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

abolite le ultime categorie dei consiglieri delle Corti di appello, e dei giudici dei tribunali di circondario.

Un'altra avvertenza, ed è l'ultima. Lo stipendio assegnato ai giudici di mandamento d'ultima classe, sapete voi a che si riduce? A 1600 lire. Ora io domando al senno vostro, o signori: un giovane che dopo un corso non breve di anni; dopo i suoi studi all'Università e di pratica desidera dedicarsi alla carriera degli impieghi, alla carriera dell'ordine giudiziario, come può, se si rispetta un poco, se non dispera affatto di sé, come può accettare uno stipendio di lire 1600? E come volete che i giovani magistrati incontrino rispetto e reverenza nelle campagne soggette alla loro giurisdizione, se essi non possono con sì meschino stipendio mantenersi con quel decoro che si convieue ad un magistrato? Bisogna sopprimere l'ultima categoria dei giudici di mandamento.

Raccomando al signor ministro queste modificazioni che varrebbero a togliere almeno i più notevoli inconvenienti.

**VACCA**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non debbo lasciare la Camera sotto l'impressione delle parole pronunziate dall'onorevole Mari; mi studierò quindi di dare in proposito alcune brevissime risposte.

In primo luogo non mi meraviglio del perchè il deputato Mari abbia creduto d'insistere ancora sul suo emendamento, il quale ha principalmente per iscopo di dare l'ostracismo al Codice civile e a quello di procedura civile.

Egli naturalmente non poteva nè disdire se stesso, nè fare ammenda di quelle convinzioni che l'indispongono contro la pubblicazione di questi Codici. Ma egli rivolgeva al ministro guardasigilli un'interrogazione alla quale io sento il debito di rispondere.

Egli diceva: seguendo per avventura il sistema che voi stesso avete tracciato, dove sarebbero poi le garanzie, dove i criteri per discernere la linea di separazione tra quelle tali modificazioni, le quali a senso vostro, vi lascierebbero la facoltà di riordinare i Codici senza alterare i principii, nè uscire dai limiti che vi saranno imposti?

Signori, io credo che in questa parte facilmente potrà calmare le apprensioni dell'onorevole Mari, imperocchè mi basterà ricordare che io appunto richiamava non è guari l'attenzione della Camera su quel secondo periodo, il quale divide la pubblicazione dell'attivazione del Codice civile, e del Codice di procedura civile: allora accadrà certamente che, se per avventura il ministro trasmodasse dai limiti che si sono tracciati in quanto al carattere di quelle modificazioni, non sarebbe preclusa la via al Parlamento di recarvi rimedio e riparo, facendo sentire al ministro l'estensione della sua responsabilità. E chi impedirebbe allora alla Camera, laddove il ministro stesso lo trascurasse, di pigliare ella l'iniziativa diretta a correggere gli eccessi e le trasgressioni?

Parmi adunque che sotto questo rapporto le critiche dell'onorevole Mari e le diffidenze che egli ha cercato

di trasfondere negli animi della Camera sieno poco serie.

Egli ha poi colta quest'occasione per fare alcune avvertenze delle quali anch'io credo che si abbia a tenere gran conto. Egli ha parlato dell'avvocatura dei poveri, ed ha creduto di gettare un po' di scredito su questa istituzione. Io per ora mi trattengo dal seguirlo in questa disamina, imperocchè verrà il momento quando quest'argomento sarà toccato, e tanto più che veggo nella serie degli emendamenti uno il quale precisamente accenna a questa questione: allora spiegheremo i nostri intendimenti intorno all'avvocatura dei poveri, per la quale veggo con soddisfazione che la Commissione, prevenendo un desiderio del Ministero, già ha accennata una via nella quale io sarò lietissimo di seguirlo.

L'onorevole Mari pare che abbia voluto fare altresì il processo al Ministero Pubblico, quest'istituzione che onora tanto i tempi moderni; ha creduto per lo meno di dover invocare un restringimento dei poteri del Pubblico Ministero e della sua ingerenza rispetto alle cause civili.

Comprenderà la Camera che sarebbe improvvido partito quello di sollevare per incidente ed affrontare una discussione di così gran mole, perchè importantissima sarebbe la questione del determinare i limiti della missione dell'agente del Pubblico Ministero. Egli ha creduto di accennare a questo desiderio; ebbene, quando si tratterà del nuovo ordinamento giudiziario sarà quello il momento in cui si vedrà se questa istituzione possa e debba meritare le critiche che egli ha creduto di fare.

In quanto poi alla questione degli stipendi, l'ultima a cui egli accennava, anch'io convengo che codesta questione sia tal cosa che lascia veramente desiderare una riforma efficace. Se non che io mi permetterò di osservare al deputato Mari ed alla Camera che, laddove una tale mutazione si volesse operare in condizioni così eccezionali come quelle in cui noi ci troviamo per le strettezze finanziarie, egli è chiaro che questa riforma non potrebbe emergere quali tutti noi lo desideriamo, imperocchè sarebbe assolutamente vincolata e dominata dalle dette condizioni finanziarie.

Io credo che queste osservazioni basteranno all'onorevole Mari.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Boni ha facoltà di parlare.

**DE BONI.** Fra gli allegati del primo articolo vi è un progetto di legge sulla proprietà letteraria ed artistica. Questo è il primo accenno d'attenzione che la nuova Italia legislatrice concede all'ingegno ed alle sue opere; e duolmi assai che, gettando la prima base in una materia tanto importante, non si abbia potuto discutere la legge nè da noi, nè dal Senato. Il progetto ci viene da una Commissione del Senato, ed in generale è certamente un progresso, in quanto che le opere dell'ingegno saranno tutelate per tutta Italia da una medesima legge.

Vi era però un difetto gravissimo, e non ho che a tributar lode alla Commissione ed al suo relatore di averci rimediato.

Perciò restringendo il mio discorso, ed essendo inutile di proporre emendamenti, non farò che manifestare un mio desiderio che sia meglio armonizzato l'art. 15 della legge coll'articolo 3°.

L'articolo 3° dice:

« Sono assimilate alla riproduzione riservata all'autore di un'opera :

« La ripetizione della rappresentazione o della esecuzione, per intero od in parte, di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo, e già rappresentata od eseguita sopra manoscritto, » ecc.

L'articolo 13 dice invece :

« Un'opera drammatica od una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione fatta colla stampa o con altri processi, può essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale è passato il suo diritto, purchè coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo. »

L'articolo 3° vieta assolutamente la produzione di un'opera teatrale, essendo diritto riservato all'autore, mentre l'articolo 13 la concede.

L'emendamento introdotto dalla Commissione, e letto poc'anzi dall'onorevole Pisanelli, salva le composizioni musicali, perchè, quando la pubblicazione non sia compiuta, lo spartito non entra nel dominio pubblico; ma vi sono sempre le composizioni drammatiche, drammi, commedie.

Io domanderei adunque alla Commissione che volesse meglio armonizzare tra loro questi due articoli.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha la parola.

**SINEO.** Gli oratori che mi hanno preceduto hanno rilevato con somma opportunità molti degli inconvenienti che sono per nascere da parecchie fra le disposizioni che la Camera è chiamata a sancire con un voto complessivo.

Non li seguirò in questa via che mi condurrebbe a ragionare troppo lungamente. Ma non credo di poter prescindere dall'invitare la Camera a rivolgere la sua attenzione a quelle parti che possono trovarsi in urto colle nostre leggi fondamentali.

Io v'invito, o signori, a tener ferma una delle principali guarentigie dello Statuto, quella della inamovibilità dei giudici, quella inamovibilità che la Francia godeva da quattro secoli prima ancora della sua rivoluzione; che nel piccolo Piemonte non era scritta in nessuna legge, ma esisteva di fatto; che è uno degli elementi indispensabili del Governo costituzionale giacchè là dove il potere esecutivo ha la scelta dei giudici, bisogna almeno che, una volta che li ha nominati, non possa rimuoverli.

Lo Statuto non lascia luogo ad alcun dubbio nella sua interpretazione; esso crea a favore dei giudici no-

minati dal Re dopo tre anni di esercizio un'assoluta inamovibilità.

L'articolo 69 dice: « I giudici sono inamovibili dopo tre anni di esercizio. »

L'inamovibilità non ha bisogno di essere spiegata; il giudice, una volta nominato, ha diritto di mantenersi nella sua sede, e non può essere in nessun modo allontanato.

Questa conseguenza rigorosa dello Statuto fu sempre rispettata nello Stato subalpino. Si è tentato qualche volta d'introdurre progetti di legge i quali tendevano a rendere meno efficace l'inamovibilità, ma non poterono mai prevalere davanti al Parlamento. Solo dopo l'annessione della Lombardia agli antichi Stati, il ministro che usò in allora dei pieni poteri portò una ferita alla inamovibilità.

Introdusse nella legge di organizzazione giudiziaria il capoverso dell'articolo 103, col quale si dichiara che possono per l'utilità del servizio i giudici essere traslocati da una Corte o da un tribunale in altra Corte o tribunale con parità di grado e di stipendio.

Può darsi che quest'eccezione fosse dettata dalla necessità delle circostanze straordinarie in cui il paese si trovava. La Lombardia era stata nelle mani dei forestieri, e la sua magistratura era stata nominata da un sovrano nemico d'Italia. Forse il rendere ad un tratto inamovibili ed intraslocabili tutti questi giudici poteva presentare qualche pericolo. Ma se c'era un motivo che potesse giustificare o scusare quella eccezione, ora esso non esiste più. Da parecchi anni il regno d'Italia è costituito ne'suoi limiti attuali; i guardasigilli che si sono succeduti hanno dovuto provvedere secondo che le circostanze eccezionali dei tempi potevano suggerire; ora è d'uopo di rientrare in una condizione normale.

L'onorevole deputato Crispi ha dimostrato quanto importi specialmente nei giudizi penali che sia tutelata la indipendenza dei giudici. Ebbene, uno dei mezzi più efficaci consiste nel richiamarci alla vera e schietta inamovibilità prescritta dallo Statuto: un consigliere di appello o di cassazione che possa essere traslocato per arbitrio di un ministro da Palermo a Firenze, o da Napoli a Torino od a Milano, certo non si crede inamovibile ed esso non può godere di quella indipendenza cotanto necessaria allo esercizio delle sue nobili funzioni.

Io non saprei neppure prevedere quali obiezioni si vogliano o si possano fare contro la mia proposta di eliminazione; poichè io non chiedo altro che l'osservanza dello Statuto.

Quando voi vi credete costretti ad allontanarvi dalle forme parlamentari per l'unificazione delle leggi, almeno cogliete quest'occasione per cancellare un abuso che contrasta così evidentemente contro lo spirito e la lettera dello Statuto.

Vi propongo conseguentemente che sia bensì pubblicata in tutto il regno la legge sull'organizzazione giudiziaria; ma che sia soppresso nell'atto della pubblica-

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

zione il capoverso dell'articolo 103, lesivo della inamovibilità dei giudici.

Passo ora ad un altro argomento il quale non ha la stessa importanza, ma che tuttavia mi sembra dover essere caro specialmente a parecchie delle provincie dello Stato.

È antichissima in questo paese e in parecchie provincie d'Italia l'istituzione dei procuratori; ma vi sono altre provincie, come quelle della Lombardia, che non li hanno.

Io credo che sarebbe fuor di proposito lo esaminare attualmente se sia migliore il sistema lombardo o quello della maggior parte delle altre provincie italiane; ma appunto perchè sarebbe inopportuno l'entrare per ora in questa discussione, bisogna lasciare le cose nello stato in cui si trovano in ciascuna provincia.

Per far cessare su questo proposito le difformità di legislazione, basta rendere meramente facoltativo alle parti e non mai necessario il ministero dei procuratori.

Noi possiamo in questo modo, senza sovvertire per niente le basi del procedimento giudiziario che è in vigore nella maggior parte delle provincie italiane, introdurre una modificazione la quale è consentanea coi principii di libertà che noi dobbiamo cercare di spandere sul suolo italiano. Non è forse uno dei principali diritti del cittadino quello di poter portare le sue querele, le sue domande davanti i tribunali?

Perchè gli si vorrà vietare di invocare egli direttamente l'autorità dei giudici?

Io non parlo, signori, di cose nuove. In questo regno subalpino la necessità del procuratore fu abolita da parecchi anni in molte giurisdizioni.

Abbiamo avuto per molti anni alla Corte dei conti una giurisdizione molto estesa concernente interessi gravissimi; eppure non era necessario il ministero dei procuratori.

Lo stesso davanti ai Consigli di prefettura.

Ebbene, lasciamo che sia facoltativo il loro intervento anche davanti gli altri tribunali. Certamente, per la maggior parte, i litiganti troveranno utile di essere rappresentati da persone versate nella scienza della procedura; ma lasciamo ciascuno arbitro di fare ciò che crede di suo maggiore interesse. Come il malato ha diritto di ordinare i rimedi a sè stesso, e di prescindere del medico; così quello che ha da sostenere una lite pensi egli se vuol essere assistito da un procuratore.

Per queste considerazioni io propongo che mentre si ordina la promulgazione del Codice di procedura civile, se ne sopprima l'articolo 37, il quale rende necessario l'ufficio del procuratore.

« Non si può stare in giudizio davanti ai tribunali di circondario e alle Corti d'appello se non col mezzo di procuratore legalmente esercente, salvo ciò che è prescritto nei giudizi di cassazione. »

Con queste parole il legislatore dimostra che non intende di fare alcuna distinzione, che vuole in tutto il regno stabiliti i procuratori legalmente esercenti; che

vuole quest'ufficio distinto da quello dell'avvocato, e non ammette che le parti possano farsi rappresentare neppure da un avvocato fuorchè nei giudizi di cassazione.

Con questa disposizione adunque si rende necessaria anche nella Lombardia l'esistenza di un nuovo ceto finora ivi sconosciuto.

Per tutto il regno poi si rende quest'ufficio indispensabile; non si lascia ai cittadini la facoltà di ricorrere direttamente ai tribunali.

Io vi domando la soppressione di quest'articolo.

Vi domando nello stesso tempo ed insisto maggiormente su questo punto, che raccomando all'attenzione del ministro: io domando la soppressione del primo capoverso del n. 6 dell'articolo 136 del Codice di procedura civile.

Sta scritto in questo capoverso:

« Nelle cause in cui è necessario il ministero del procuratore, la prima parte della citazione sarà sottoscritta dal procuratore che deve rappresentare l'attore. »

Vuole adunque la legge che ogni atto di citazione sia firmato da un procuratore legalmente costituito in conformità dell'articolo 37; e non solo da un procuratore qualunque, ma vuole che sia sottoscritto l'atto di citazione dal procuratore che debbe rappresentare la parte attrice.

Ora, signori, questa disposizione è piena d'inconvenienti.

Supponete, signori, che siavi una causa da agitarsi davanti al tribunale di Napoli, e che le parti sieno residenti in Torino; è cosa che può accadere facilmente quando si tratta di azioni reali. In questo caso l'attore deve fare il viaggio da Torino a Napoli solo per andare a trovare il procuratore che lo rappresenterà colà, e, dopo ottenuta la sua firma all'atto di citazione, deve ritornare a Torino per farne la notificazione al convenuto: evidentemente sono spese soverchie che imponiamo senza nessuna utilità ai nostri concittadini.

Vi ha di più; quando si tratta di un'azione che deve essere introdotta in un termine fisso, la necessità di andare in paese lontano a cercare la firma d'un procuratore può essere causa che scada il termine entro il quale si deve agire. Quando, a cagion d'esempio, è fissato il termine dell'appello, se l'appellante deve fare il giro d'Italia per trovare il procuratore che lo deve rappresentare prima d'intimare il suo atto di citazione, può darsi che nel frattempo l'appello si renda deserto. Anche in prima istanza può darsi che pel ritardo frapposto nell'intimare la citazione si compia la prescrizione. Non vedo alcuna necessità di mantenere queste disposizioni che producono inconvenienti reali.

Signori, ho toccato di queste cose, perchè mi paiono evidenti, e le mie idee dovrebbero accettarsi senza contrasto dal signor guardasigilli e dalla Commissione.

Non ho inteso con ciò di allontanarmi da' miei colleghi che rilevarono ben altri inconvenienti in questa indigestione di leggi che si vuol fare nel Parlamento.

Pur troppo vi saranno dei mali che la Camera non

sembra disposta a prevenire; ma nell'argomento cui ho accennato in ultimo luogo mi sembra che il rimedio possa facilmente essere accettato, perchè non veggo che il Governo abbia alcun interesse a contrastare alla mia proposta soppressiva.

L'altra mia proposta tende a scemare l'influenza governativa; può conseguentemente trovare qualche resistenza negli uomini del potere. Ma questo è appunto il motivo per cui quella proposta si dimostra degna di essere particolarmente accolta dalla Camera, cui debbe stare a cuore di mantenere intatte le guarentigie date dello Statuto.

**VACCA**, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Risponderò di volo alle osservazioni fatte dall'onorevole Sineo.

Non potrei assumere alcun impegno intorno alla prima questione che ha sollevata.

È questa una questione delicatissima, e di cui la Camera apprezza tutta la gravità. Si tratta in fatti di vedere se il principio dell'inaffidabilità dei funzionari dell'ordine giudiziario debba estendersi tanto da imporre vincoli e restrizioni al Ministero, sino a vietargli la facoltà delle traslocazioni. Vero è che in Francia il principio dell'inaffidabilità dei magistrati si vede attuato su più larghe basi come guarentigia più solida d'indipendenza, ma io credo che una questione di tanta importanza meriti d'essere bene studiata; ed aggiungerò che potrà veramente tradursi in atto il concetto dell'onorevole Sineo, quando le condizioni dell'ordine giudiziario saranno così salde da poter tollerare anche questa estensione del principio dell'inaffidabilità.

Io pel momento la questione di opportunità non la vedo.

Quanto poi all'osservazione che egli faceva circa la condizione dei procuratori e la convenienza di rispettare le discipline esistenti nelle varie parti d'Italia e particolarmente nella Lombardia e nella Toscana, se l'onorevole Sineo avesse ben meditata la relazione della Commissione, avrebbe veduto che la Commissione intende precisamente di rispettare lo *statu quo*, corripendendo al suo voto.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lualdi.

**LUALDI.** Non posso non riconoscere che la Camera pur troppo si dimostra stanca di questa discussione, e quindi procurerò di esser brevissimo in alcune osservazioni che riflettono la legge sull'espropriazione per cause di pubblica utilità.

Io dichiaro che sarei stato molto più contento ed avrei desiderato di cuore che su questa legge, la quale è nuova, e, secondo me, la più grave di tutte, si fosse fatta un'ampia discussione, perchè, andando essa in certo modo ad intaccare il diritto di proprietà, voleva esser messa in seria disanima e stabilita per modo da conciliare l'interesse pubblico coll'interesse dei privati. Ma poichè questo, colla volontà della maggioranza, non è più possibile, mi limiterò a presentare delle osservazioni su alcune mende che, giusta il mio avviso, si trovano in questa legge, desiderando che la

Commissione e il signor ministro ne facciano pro, in quanto le troveranno fondate.

L'articolo 4 stabilisce che, dopo la domanda fatta per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, dovrà, durante dieci giorni almeno, essere depositata una copia del progetto normale e del piano della medesima nei comuni, quando quest'opera riguarda soltanto il comune; quando le opere da farsi attraversassero il territorio di più comuni in ciascun ufficio di sotto-prefettura dal quale gli stessi comuni dipendono.

Prima di tutto farò osservare che il termine di dieci giorni stabilito per l'esame di questi progetti è troppo ristretto. Evidentemente non è possibile che tutti gli interessati negli stabili, nei beni che dovrebbero essere colpiti da questo diritto di espropriazione abbiano il tempo materiale di andare ad ispezionare questo piano d'insieme, e poi avere la comodità, sia a mezzo proprio, o a mezzo di un perito, di un ingegnere o di un architetto, di presentare le opportune osservazioni. Bisogna riflettere che molti di questi proprietari appartengono ad una condizione non troppo agiata, non troppo istruita, e che alcuni abitano all'estremità di un circondario. Io quindi crederei che sarebbe molto opportuno ed un riguardo giustissimo pel diritto dei deboli che questo termine fosse portato a trenta giorni.

Di più mi corre obbligo di osservare che, se per un'opera pubblica, la quale resta confinata in un solo comune, si obbliga l'espropriante di depositare il piano ed insieme il progetto normale nel municipio del medesimo, trattandosi poi di un progetto che viene ad invadere più comuni, non solo non basta di far depositare questo progetto e questo piano al capoluogo di sotto-prefettura, ma sibbene avrebbe per la sua stessa rilevante importanza bisogno di essere depositato in ogni comune che vi è interessato, o quanto meno si dovrebbe stabilire in ogni capoluogo di mandamento, e ciò allo scopo di renderne più facile l'esame e l'esecuzione delle contro osservazioni. E qui faccio notare che l'importante appunto in questi casi è di offrire il mezzo ad ogni proprietario di fare le eccezioni, allorchè si tratta di volere ottenere l'espropriazione, perchè una volta questa ottenuta, si potranno bensì fare delle osservazioni circa le perizie, circa i valori, circa le liquidazioni ed i risarcimenti, ma quello che è più importante, e che riflette la massima della concessione di espropriazione, sta precisamente nel primo periodo contemplato coll'articolo 4.

Così pure all'articolo 7 per consimili ragioni di riguardo troverei che il preavviso ai proprietari per gli studi di planimetria e per quelli preparatori, che vogliono esser fatti per conto degli esproprianti, anzichè limitarsi a soli tre giorni, dovrebbe estendersi a quindici giorni.

È importantissimo di rimarcare che questa legge non solo accorda il diritto di espropriazione alle provincie, ai comuni ed ai corpi morali, ma anche alle società ed ai privati. Ora è evidente che allorquando delle

TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

società e dei privati vorranno far valere delle azioni per ottenere l'espropriazione per utilità pubblica, è indubitato che questi individui, più dell'utilità pubblica, hanno a cuore, se società, l'utilità dei promotori e degli azionisti, se privati, l'interesse proprio. Quindi vorrei che per ciò che riguarda i progetti di opere pubbliche promossi da società o da privati, vi fosse almeno la guarentia di un voto favorevole, il quale emanasse dal comune o dai comuni in cui quest'opera pubblica vuole essere fatta.

Allorchè una tale opera viene reclamata dai Consigli provinciali e comunali, noi abbiamo la garanzia che dessa sia veramente tale, perchè invocata da corpi collettivi chiamati legalmente a rappresentare ed a promuovere il bene pubblico; ma allorchando lo è da società e da privati, potrà bensì averne l'aspetto, e questo è molto facile a darsi, ma certamente e molto naturalmente avrà per sola cagione e spinta l'interesse privato. Io vorrei adunque non avvenisse che, per l'interesse prevalente dei privati, si avessero a calpestare i diritti di proprietà di altri privati.

Io riconosco ed ammetto che delle opere di utilità pubblica sieno desiderate dai comuni e dalle provincie, ma che non possano da questi comuni e da queste provincie essere eseguite perchè non hanno i mezzi di effettuarle. Ma io vorrei appunto che almeno fossero sentiti detti corpi morali e constatassero quindi l'effettiva utilità pubblica che potessero avere i progetti proposti da società o da privati.

Epperò all'articolo 11 dove è detto:

« Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9, 10 e 69, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato, » io crederei che fosse bene di dire anche: *e uditi inoltre i Consigli comunali e provinciali dei luoghi dove l'opera dovrà essere eseguita.*

È evidente che se l'opera sarà veramente utile, i comuni e le provincie, pure non essendo in grado di eseguirla essi stessi, non mancheranno di battezzarla ed affrettarla con un voto favorevole; e con questo noi avremo una garanzia di più che l'opera non avrà soltanto lo specioso titolo di utilità pubblica per ammantare, ma sarà l'interesse essenzialmente privato veramente di vantaggio generale.

Così pure all'articolo 16, dove è detto che il piano di esecuzione sarà presentato al prefetto il quale ne ordinerà il deposito in ciascun comune per quindici giorni, per le stesse ragioni che ho già accennate, direi *trenta.*

E per non ripetermi su questi dettagli, dirò che io vorrei stabilita almeno una doppia latitudine nei termini di tempo tutti contemplati nel resto di questa legge.

All'articolo 20 è detto:

« Possono comprendersi nella espropriazione dell'opera pubblica, non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta. »

Io qui chiamerei l'attenzione del signor ministro e della Commissione per far loro notare, che questa espressione dell'articolo 20 è troppo vaga e troppo indeterminata, e mi pare che nella pratica applicazione potrebbe essere di appiglio a molte questioni. Io vorrei che in questo articolo si stabilisse qualche cosa di più preciso, che si mettessero dei limiti massimi perchè si combinasse col bisogno degli esproprianti il diritto dei proprietari; che non si lasciasse insomma troppa e pericolosa elasticità all'interpretazione del medesimo.

Nel secondo alinea dell'articolo 25 è detto che: « Gli usufruttuari, i conduttori ed altri a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire delle loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54. » Così verrebbe a dirsi che quelli i quali avessero diritti ad ipoteche sopra i fondi che sarebbero da espropriarsi, non dovranno concorrere nella determinazione e liquidazione dell'indennizzo relativo, ma bensì dovranno limitarsi a far valere le loro azioni sull'indennità che rappresenterà la proprietà espropriata.

E le azioni di diritto si esperirebbero giusta il senso degli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 succitati.

Nell'articolo 52 è detto:

« Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono, nel termine di 30 giorni successivi alla suddetta inserzione, impugnare come insufficiente l'indennità offerta dall'espropriante ed accettata dal proprietario, o da essi in seguito ad amichevole trattativa pattuita o dai periti determinata. Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata. »

Io qui non trovo stabilito come, una volta che i periti hanno pronunziato, si debbono regolare gli aventi diritti dal proprietario. Io domando: se essi non sono contenti del prezzo stabilito, avranno essi la facoltà di ripetere contro la sentenza ed ottenere un maggior valore? Qui il da farsi non mi pare chiaramente stabilito.

Noi dobbiamo considerare il caso d'un individuo il quale abbia uno stabile sopraccarico d'ipoteche, e che non abbia che questo stabile, talchè sappia che non ha più nient'altro al mondo: egli potrebbe fare il contratto coll'espropriante, e per ignoranza, o per mala fede accettare anche un prezzo minore del giusto e del dovuto. In questo caso egli avrebbe danneggiato ai diritti di coloro i quali, avendo diritti od ipoteca su questo stabile, calcolavano sopra un più adeguato ed alto valore. Ora, io non trovo che sia stabilito il modo con cui essi possano reclamare, non solo, ma far valere e conseguire il maggior valore dello stabile ceduto, sembrandomi esagerato lo spirito di favore verso gli esproprianti a cui è informato tutto questo, ch'io mi permetto chiamare indigesto progetto di legge. E sotto il punto di vista del rispetto tanto ai diritti del proprietario nominale, come a quelli dei terzi che vi

hanno ragioni od iscrizioni, trovo enorme l'articolo 46, e tale che ripugna al buon senso ed alla giustizia.

Esso è così concepito:

« Il prefetto, ricevuta la relazione dei periti, ordinerà all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito *pronunzierà l'espropriazione, ed autorizzerà l'occupazione dei beni.* »

Ora su questo io richiamo la particolare attenzione della Commissione e della Camera.

Allorchè le due parti non vanno d'accordo, il prefetto, giusta l'articolo 29, fa ricorso alla perizia perchè sia pronunciato il valore dei beni da espropriare. I periti fanno il loro lavoro e lo presentano al prefetto; il prefetto allora ordina il deposito del valore e mette contemporaneamente l'espropriante in possesso. Io domando: come mai se il proprietario non è soddisfatto dei risultati di questa perizia e quando egli possa e voglia impugnarli, voi potrete permettere all'espropriante di andare immediatamente al possesso del fondo o della casa espropriata? Se quest'ultimo, avendo interesse di approfittare del tempo, o ben anche delle omissioni e delle sbagliate valutazioni, sia involontarie o maliziose dei periti, avrà dato tostamente di piglio ad abbattere piantagioni, ad alterare la natura dei fondi, oppure ad atterrare gli edificii e le case come mai potrà espropriando far constare le avvenute omissioni e gli incorsi errori?

Io credo che si dovrebbe stabilire un termine entro cui possa avere luogo l'azione del proprietario subito dopo la presentazione dei risultati della perizia, perchè sia rimediato alle mancanze di fatto, e mentre si attenderebbe la decisione relativa non si dovrebbe consegnare lo stabile all'espropriante, ma dovrebbe bensì esso rimanere intatto onde possa essere riveduto ancora, e possa constatarsi se vi fu omissione o irregolarità o sbaglio nelle valutazioni.

Per verità io non credo che il senso degli articoli 37, 38, 39 e 40 dell'antico progetto ministeriale sia stato meglio chiarito dalla sostituzione degli attuali articoli 37, 38 e 39. Di fatti all'articolo 37 è detto:

« Nei casi di occupazione totale la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio di periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita. »

E poi nel secondo alinea dell'articolo 44 *bis* è detto:

« La privazione di un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità. »

Ora qui io desidererei avere uno schiarimento sulla portata di questi due articoli. Allorchè si tratta di espropriare uno stabile a cui sia congiunto, per ipotesi, il diritto d'un salto d'acqua, il quale si voglia sopprimere, per uno scopo che è pure contemplato nella presente legge, il prosciugamento di laghi, in questi casi, nel determinare il valore dello stabile, si avrà anche riguardo alle circostanze tutte che concorrono a stabi-

lirne il valore reale e il valore relativo? Un tale, per esempio, ha iniziato in un paese un'industria nuova, attirandovi poco a poco persone e cose. Questo avviamento è il risultato di molti anni di cure, sforzi e sacrifici. Egli adunque raccoglierebbe dall'esercizio dell'avvenire l'indennizzo delle perdite incontrate nel passato.

Se adunque si venisse ad espropriare il corpo d'acqua che alimenta quella industria, domando io: si terrà solamente conto del valore della forza motrice? Non potrà il proprietario dire: ma io, oltre al valore intrinseco della forza motrice pel mio stabilimento, traggo ora dei vantaggi inerenti alla località in cui è situato per fatti da me iniziati e che mi hanno costato dei sacrifici?

In questo caso, domando io, qual conto se ne terrà?

La surriferita parte dell'articolo 44 *bis* che dice: « la privazione d'un utile al quale il proprietario non avesse diritto non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità, » non sarebbe in urto colle giuste pretese di quel proprietario a cui io accenno? Io non vorrei, nè potrei crederlo. Una legge non può essere lesiva dei sacrosanti diritti del lavoro e della proprietà; essa deve sempre averli in giusto rispetto.

All'articolo 52 è detto:

« Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente deve essere anche inserito nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della provincia. »

Poichè tali decreti, i quali autorizzano l'occupazione immediata dei fondi, o ne pronunziano l'espropriazione, riguardano ed interessano tanto i proprietari nominali del fondo quanto gli aventi diritto, e siccome questi ultimi debbono essi stessi far valere la loro azione, io crederei che fosse bene di stabilire che, oltre la pubblicazione nel giornale fossero anche notificati i detti decreti agli aventi diritto al fondo espropriato, e questo per lo stesso principio pel quale una simile pratica fu espressa nell'articolo 49 della legge.

Io quindi raccomando all'attenzione della Commissione e del ministro le osservazioni che ho avuto l'onore di presentare alla Camera affinchè questa legge possa risultare meno lesiva dei diritti de' privati e, per quanto è possibile, pure soddisfacente alle esigenze della pubblica utilità.

**MELLANA.** Siccome io non sono disposto a cambiare le mie funzioni di legislatore in quella di consigliere dei consiglieri della Corona, o di rivolgere preghiere ai miei colleghi della Commissione, come si è da sè stessa condannata a fare la Camera nella presente discussione, io quindi prescelgo di tacere su quelle materie che sono proprie del potere legislativo, e mi limito a due osservazioni su due materie, le quali appartengono più specialmente al Governo.

Ho sentito con piacere come gli onorevoli Crispi e Mari toccassero ad un oggetto già da me accennato, cioè della grande e straordinaria ingerenza che va prendendo tra noi il Pubblico Ministero.



TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

Ad essi rispose l'onorevole guardasigilli, dicendo che quando verrà il caso della presentazione di una legge speciale a questo riguardo, sarà allora il tempo di vedere quale ingerenza si debba conservare o togliere al Pubblico Ministero.

Osserverò all'onorevole guardasigilli che la maggior parte dell'ingerenza, oggi attribuita a questo magistrato, non deriva dalla legge, ma dalla condiscendenza ministeriale. Dacchè massime è invalso l'uso che chiunque segga a segretario generale del Ministero di grazia e giustizia si fa nominare, per ogni *buon fine*, procuratore del Re presso una Corte, è facile il comprendere la eccessiva accondiscendenza del Ministero. Sa questo alto funzionario, segretario e procuratore del Re nello stesso tempo, che un giorno sarà chiamato ad esercitare le funzioni di procuratore del Re; quindi è logico ch'egli si spogli perfino dell'ingerenza che appartiene al Governo del Re per poi assumerla in quell'altra qualità.

Vede dunque il signor ministro che non ha bisogno di attendere la nuova legge per richiamare il Pubblico Ministero al vero confine di una legittima ingerenza.

Un'altra cosa di cui voglio pregare l'onorevole guardasigilli, e su cui pregherei della loro speciale attenzione gli onorevoli colleghi della Toscana, è quella della condizione che presso di noi si è fatta al corpo dei giurati. Vorrei che dai nostri errori apprendesse la Toscana, alla quale si va ad estendere questa istituzione, onde evitarli.

È da qualche tempo invalso il costume di accennare agli inconvenienti, pur troppo inerenti a cose umane, che emergono dalla istituzione dei giurati. E fa meraviglia il vedere, come impiegati del Governo e perfino nelle solenni occasioni dell'annua riapertura dei tribunali, si credano in diritto di fare amare censure ad un corpo che sta loro sopra quanto sta il sovrano sopra agl'impiegati.

Quello che è certo si è, che se i giurati non sempre corrisposero all'alto ufficio, e se è invalso il costume in molti di farli esonerare da tale carico, la colpa è tutta del Governo. Siamo sempre al solito costume di diffidare e di tentare di abbassare tutto ciò che emana dalla nazione. Si fanno delle concessioni, e poi quasi si teme del passo fatto. Si vuole la magistratura comunale, e poi si tenta di asservirla all'ultimo impiegato governativo.

Così si è fatto verso i giurati. Che cosa è il giurato? Esso è la sovranità nazionale, la quale direttamente nella persona dei suoi rappresentanti vuol riconoscere e giudicare i reati. Essa stessa, la nazione, per mezzo dei giurati vuole decidere dei fatti criminosi. Che cosa è il magistrato? Il magistrato è l'uomo della legge, il quale per delegazione ricevuta dal potere esecutivo applica la pena portata dalla legge al reato irrevocabilmente constatato dai giurati.

È facile comprendere come la posizione del giurato debba sovra ogni altra elevarsi. Ebbene, udite: quando presso noi si aprirono le Corti delle assise, s'incaricarono i procuratori del Re di dare le disposizioni delle sale.

La nazione giudicante per mezzo dei suoi rappresentanti fu posta in un banco umile e indecoroso, mentre chi non ha altro ufficio, fuorchè di applicare la legge, siede in banco più elevato. (*Bravo!*) Quasi non bastasse questo primo sfregio si pose il pubblico accusatore in altro seggio più elevato e più distinto di quello dei giurati.

Noi sappiamo come bisogna che tutte le istituzioni parlino agli occhi delle popolazioni; i preti, che se ne intendono, hanno saputo circondare i loro riti dalle pompe e dalle forme necessarie. (*Bravo! Bene!*)

Ora, quando il giurato si vede posto in un luogo inferiore, punito e multato, se ritarda di qualche minuto, mentre la Corte stipendiata si fa lecito di fare attendere per ore ed ore la nazione sovrana; quando vediamo i giurati entrare ad assidersi quasi inosservati ai loro stalli, quando è una ventura se non ricevono qualche sgarbo dagli uscieri; mentre per lo contrario l'ingresso della Corte è annunziato con grande solennità dall'usciera genuflesso innanzi alle eccellenze (*Si ride*); quando al loro ingresso vediamo i giurati degnarsi di alzarsi, quasi entrasse un loro superiore; quando è costume, non certo lodevole, che i giurati stiano a capo scoperto quando quello dei magistrati si copre, tutte queste circostanze hanno fatto cadere il prestigio di questa nobile istituzione, e sono causa per cui gli uomini che si rispettano, spesso cercano di esimersi da quest'ufficio.

Giacchè noi fummo condannati a questa esperienza, giacchè vogliamo renderci utili ai nostri connazionali, io raccomando specialmente ai rappresentanti delle provincie, dove questa istituzione va ad introdursi, di far sì che non si dia l'incarico di stabilirla ai procuratori del Re, affinchè là non si rinnovino gli inconvenienti, che noi lamentiamo, ed ai quali spero si provvegga un giorno.

Fatte queste considerazioni, che non riflettendo la parte legislativa, ma solo la parte meramente esecutiva, ho sottoposto al criterio del signor ministro, debbo dichiarare che ho con piacere sentito dalla breve relazione fattasi dall'onorevole Pisanelli, come alcuni dei nostri colleghi abbiano osservato che la questione finanziaria che sempre si pone innanzi, e la poneva testè innanzi giustamente l'onorevole guardasigilli per non acconsentire qualche aumento di stipendio nel corpo giudicante, sia poi sempre dimenticata: ed anche oggi nella legge sulla marina mercantile si sia trovato modo di caricare di mezzo milione le finanze dello Stato.

(*Conversazioni*).

Dovendo citare alcune cifre avrei bisogno dell'intera attenzione della Camera.

Trovo qui nella legge che riguarda la marina mercantile una tabella, la quale determina la spesa pei nuovi impiegati da stabilirsi nei consolati all'interno. Contro l'uso non si è fatto il sommario dell'intera spesa; forse non si volle spaventare la Camera.

Ma mi sono preso io l'incarico di farlo, ed ho riconosciuto che la somma totale ascende a lire 466 mila

senza le spese di ufficio, ciò che la farà ascendere a 500 mila lire e più.

L'onorevole relatore per tutta risposta a' suoi colleghi che hanno presentato al progetto qualche osservazione, ha detto che di quelle osservazioni potrà farne uso il ministro, se gli si conferiscono le attribuzioni legislative determinate dall'articolo 2.

In primo luogo, quando si voterà il primo articolo non si sa ancora se sarà votato il secondo, rispetto al quale, per mio conto, dichiaro che non lo voterò.

A mio parere, in una nuova legge, in una questione di finanza non è convenevole affidare mandato al Governo, affinché faccia quello che crederà opportuno. Se noi discendiamo ad affidare al Governo simile mandato, io non so a che si ridurrà l'ufficio nostro.

D'altronde osserverò che affidando al Governo questa facoltà, senza dubbio non potrà fare quest'economia; massime che oltre alle economie v'è una questione di principio, quella cioè di dare attribuzioni a cittadini nelle singole località senza sempre avere spese di traslocazione.

Io per esempio, proporrei una cosa semplicissima che tenderebbe a decentralizzare ed apporterebbe una economia di oltre 400,000 lire. Mantengo il medesimo numero dei consoli, vice-consoli ed applicati ai quali pure attribuirei il titolo di vice-consoli. A Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina, terrei un console di prima classe al quale potrebbe bastare l'assegno di lire 4000, e così in totale la spesa di lire 20,000. In tutte le altre sedi indicate nella tabella, là dove vi siede una prefettura delegherei l'ufficio di console ad un impiegato della prefettura con l'indennità di lire 500 caduno. In tutte le città indicate in detta tabella, ove vi è un ufficio di sotto-prefettura, delegherei ad uno di quegli impiegati l'ufficio di vice-console con l'assegno di lire 400. Ritenga la Camera che il precipuo ufficio di questi consolati si è di fare le leve di mare. Ora noi abbiamo soppressi i commissari di leva e abbiamo affidato l'incarico alle sotto-prefetture. Perché non fare qui altrettanto? massime che dopo la nuova legge provinciale sono di molto diminuite le incombenze delle prefetture e sotto-prefetture.

Rimane a provvedere a quelle altre località, nelle quali non vi è sede prefettizia o sotto-prefettizia.

Domando se non vi si potrà provvedere con impiegati giubilati, con cittadini che vorranno rendersi benemeriti. Si trovano i mille che desiderano essere sindaci, e si troveranno pur quelli che desidereranno mettersi in capo un cappello gallonato ed assumere il titolo di vice-console, massime se nasce la speranza di ottenere in ultimo un nastro. Così sarà soddisfatta l'ambizione di molti cittadini che consacreranno ancora i loro ultimi anni al servizio dello Stato, e vi guadagnerà il pubblico tesoro.

Quindi nei cinque grandi porti del regno si dovranno conservare i consoli, stante l'importanza delle incombenze che vi hanno. Ma nei luoghi dove vi sono prefetture e sotto-prefetture queste attribuzioni sieno eserci-

tate dagl'impiegati delle prefetture e sotto-prefetture; dove non vi sono prefetture o sotto-prefetture si potranno dare...

*Una voce.* Alle dogane.

**MELLANA**... agl'impiegati delle dogane o ad altri cittadini benemeriti.

Fate a questo modo, ed io ne faccio formale proposta, e, mediante la sua accettazione, la spesa non sarà che di lire 109,000, anche dando un'indennità di lire 400 ai consoli della terza classe, cioè ai cittadini benemeriti e desiderosi di servire la nazione, invece di quella di lire 500,000 portata dalla vostra tabella. Poichè tanto si parla di economia, la Camera faccia quella che le vo ora proponendo, e la faccia in questa legge organica, perchè sarà difficile il provvedervi col bilancio, essendo probabile che questi saranno gli ultimi voti che emerterà questa Camera.

Considerate inoltre che se rimandate la cosa ad un'altra legge, intanto voi create degli impiegati, che poi dovrete mettere in aspettativa o giubilare. Ora gli è appunto quando si tratta di formare queste piante che bisogna avere il concetto di quelle economie che s'intende di fare, il concetto di decentralizzazione, il concetto di valersi dell'opera spontanea dei cittadini. Il modo da me proposto è, a mio credere, il più decentralizzatore ed il più economico.

La mia proposta come già dissi è questa: che vi siano nei cinque grandi porti cinque consoli con lire 4,000 invece di lire 5,000, e che invece degli altri sessantotto fra consoli e vice-consoli l'incarico che loro si vorrebbe attribuire sia dato, ove vi è una prefettura, ad impiegati della prefettura, e dove avvi una vice-prefettura ad impiegati della vice-prefettura; nei piccoli comuni per gli altri centosessanta posti d'applicati, e che io domanderei vice-consoli di seconda classe, si ricorra a persone che abitino sul luogo e che sieno capaci di compiere quest'ufficio; e ciò mediante lire quattrocento d'indennità per ciascuno, noi avremo con una spesa di lire 100,000 questo servizio e non creeremo un nuovo sciame d'impiegati. È meglio trattar bene gl'impiegati, di cui si abbisogna e non crearne sempre dei nuovi per far poi con ritenenze gridar gli uni e gli altri. (*Bene! a sinistra*)

**PISANELLI, relatore.** Domando la parola.

L'onorevole deputato Mellana mi ha appuntato di essermi molto leggermente sdebitato del carico mio nel riferire intorno alle proposte fatte da alcuni onorevoli nostri colleghi, corrispondenti a quella che egli or ora presentava alla Camera.

Per verità egli non è stato esattamente ragguagliato, poichè nessuna proposta positiva si era messa innanzi alla Commissione sotto questo aspetto. Si era bensì da qualcuno dei nostri onorevoli colleghi accennato al vizio che fosse nella nuova legge, e nell'angustia del tempo in cui la Commissione doveva occuparsi di un sì ingente lavoro, non le era dato di esaminare se il concetto che ora veniva proponendo l'onorevole Mellana, e che in astratto la Commissione non avrebbe nessuna

ripugnanza ad accogliere, anzi accoglierebbe volentieri, fosse tale da potersi eseguire senza discapito del pubblico servizio.

Ecco perchè la Commissione, mentre dichiarava di accettare il pensiero in astratto, non poteva certamente far altro che raccomandarlo al Governo, affinché, usando esso delle facoltà che nell'articolo 2 saranno da lui concesse, vedesse ed esaminasse se il servizio pubblico potesse comportare l'attuazione di questa riforma senza scapito degl'interessi del paese.

In quanto alle osservazioni dell'onorevole deputato Lualdi, vede bene la Camera che esse giungono in tal punto nel quale la Commissione non è in grado neppure di manifestare la sua opinione e di deliberare; non di meno io toccherò fuggacemente gli argomenti principali a cui egli ha accennato col suo discorso.

Non parlerò di alcuni termini che egli vorrebbe più allargati, perchè certamente anche in questa parte io credo che il Governo sarà in grado di allargarli, qualora li giudicasse angusti.

Dirò solo che questa legge è partita dal pensiero di rendere spedito quanto più fosse possibile il corso della procedura d'espropriazione, rispettando ad un tempo i diritti dei proprietari e delle parti assegnate.

Ecco perchè non vi è stata quell'ampia larghezza a cui pareva agognare l'onorevole Lualdi.

Aggiungerò che, esaminata questa legge da alcuni onorevoli colleghi competenti in questa materia, fra i quali nominerò segnatamente gli onorevoli Valerio e Fioruzzi, e fatta da essi qualche osservazione pei termini, noi fummo solleciti di assecondarli. Essi però non fecero alcuna osservazione somigliante a quelle che ha ripetuto intorno ai termini l'onorevole Lualdi.

L'onorevole Lualdi trova vaga ed indeterminata la dichiarazione dell'articolo 20 che è uno degli articoli fondamentali di questa legge. Io gli dirò francamente che ho studiato con ogni cura una forma che potesse rendere il più esattamente possibile il concetto della legge medesima, e non mi è riuscito, sebbene non fossi contentissimo delle espressioni adoperate nell'art. 20, non mi è riuscito di trovare una formola migliore. Se l'onorevole Lualdi od altri potesse proporre una formola più adatta ad esprimere il concetto che si ha in mente di significare coll'articolo 20, nè il Ministero, io credo, nè la Commissione certamente la rifiuterebbero.

L'onorevole Lualdi pare abbia dubitato come i creditori ipotecari ed altri interessati potessero esercitare i loro diritti per l'indennità; ma la legge sull'espropriazione pubblica non è una legge di procedura, il modo di sperimentare i diritti è segnato nelle leggi di procedura.

L'onorevole deputato Lualdi faceva acre rimprovero all'articolo 46 col quale si abilita l'espropriante a proseguire innanzi nell'espropriazione non ostante che sia contestata l'indennità. È questo uno dei più gravi punti della procedura di espropriazione, perchè se volete stabilire che l'espropriante rimanga paralizzato per le

questioni che si muovono intorno alle indennità, indubitatamente voi non otterrete mai che la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità possa raggiungere il suo termine.

Le questioni d'indennità, che per cautela del diritto di proprietà noi abbiamo deferito ai tribunali ordinari, involgeranno una così lunga serie di atti, un così lungo spazio di tempo che si renderebbero in gran parte frustrati i vantaggi a cui la legge stessa mira, se si dovesse arrestare in faccia ad essi l'espropriazione.

Del resto delle osservazioni dell'onorevole Lualdi io credo che ne sarà tenuto conto quando si tratterà di coordinare questa legge colle altre leggi dello Stato.

La medesima risposta rendo all'onorevole deputato De Boni, il quale dubitava che l'articolo 13 non fosse in corrispondenza coll'articolo 3 della legge stessa, inquantochè l'articolo 13 cautelasse i diritti dei compositori di un'opera musicale, ma non egualmente i diritti degli autori drammatici. Parmi che vi sia una gran differenza tra i diritti dei compositori di un'opera musicale ed i diritti degli autori drammatici, inquantochè pei secondi la stampa è in effetto il maggiore e più proficuo vantaggio a cui costoro possano agognare.

Poichè ho la parola, mi permetterà la Camera che io renda alcune brevi risposte all'onorevole deputato Mari. Egli ha detto: il relatore ha tratto sicurtà dalla discussione che è avvenuta sul Codice civile; ebbene, ha soggiunto, dalla discussione io traggio argomento di sospetto e di diffidenza, inquantochè coloro medesimi, i quali hanno confortato il progetto del Ministero del loro suffragio, sono venuti indicando i vizi ed i difetti che sono nel Codice, ed hanno pure manifestato parecchi loro desideri.

Io prego l'onorevole deputato Mari di avvertire che se mai i suoi voti fossero secondati, se una Commissione speciale della Camera avesse esaminato il progetto e riferito intorno ad esso, se a questi studi se ne fossero aggiunti anche altri e molto innumerevoli, la conclusione intorno a questo punto non sarebbe stata diversa. Non sarebbe mai mancato nella Camera chi, approvando il Codice civile, avesse pur mostrato di avere in qualche parte un'opinione diversa: non sarebbe mai mancato chi avesse censurato alcuni punti come viziosi e poco corrispondenti ai comuni bisogni ed alle sue opinioni. Di ciò l'onorevole deputato Mari non può dubitare, e in conseguenza rifiutando il suo voto al presente Codice per questa ragione, per essere conseguente a se stesso, egli lo dovrebbe rifiutare a qualunque altro Codice, da quanti studi e per qualunque tempo fosse esso stato apparecchiato.

Ho detto che la discussione mi aveva dato sicurtà, in quanto che non ho visto criticato nessuno dei principii che informano le diverse materie del Codice stesso; ma ho soggiunto che anch'io personalmente avrei dei desideri da manifestare, e sono certo che molti altri, i quali hanno taciuto, avranno anch'essi i loro desideri: però ho due volte ricordato a me stesso e alla Camera, che nelle condizioni in cui noi ci tro-

viamo, è impossibile di renderci tutti concordi intorno ai punti secondari, intorno ad alcune opinioni, le quali sono state sì diversamente professate nelle varie provincie del regno.

Per mostrare con evidenza la verità di questo concetto io dirò poche parole intorno al Codice di procedura civile, e così risponderò al desiderio dell'onorevole Mari, imperocchè egli ha rammentato alla Camera che avendo io lungamente discusso intorno al Codice civile, aveva serbato un perfetto silenzio rispetto al Codice di procedura civile.

Il silenzio mi era suggerito non da trepidanza, ma dal rispetto che io doveva alla pazienza concedutami dalla Camera nella tornata di ieri l'altro. Nè oggi abuserò facendo un discorso sul Codice di procedura civile, ma toccherò fuggacemente i punti a cui i diversi oratori hanno accennato.

Si è parlato del mandato ai procuratori. Ci è un nostro collega, un uomo del foro, che veggo in questo punto seduto al suo banco, un ricco proprietario delle provincie napoletane il quale affannosamente mi dichiarò che egli non avrebbe dato il voto a questa legge, se si fosse mantenuto il mandato ai procuratori. L'idea del mandato ai procuratori, per tutti coloro che hanno vissuto nelle provincie napolitane o siciliane, è un'idea che si mostra come contraria a quella libertà di cui si è finora usato senza danno. In quelle provincie prevale il concetto del mandato presunto. Per contrario io son sicuro che la maggior parte di coloro che appartengono alle antiche provincie, vedrebbero con sospetto la mancanza di questa cautela.

Ebbene, o signori, io l'ho introdotta nel Codice di procedura civile, ma non l'ho introdotta per dare preferenza all'opinione di alcuni su quella di alcuni altri, ma perchè essa era necessariamente richiesta dall'ordinamento che nel nuovo Codice civile si era stabilito. In effetto nel nuovo Codice di procedura civile, a differenza del Codice napoletano, non si ammettono più le contumacie di procuratore.

Quando nel Napoletano si costituisce un procuratore, e costui non si presenta, vi è una vera contumacia; nel nuovo Codice di procedura civile, costituito il procuratore, la parte sin da quel giorno si reputa presente al giudizio, e non è più possibile un giudizio contumaciale, un giudizio d'opposizione alla sentenza contumaciale. Da ciò è manifesto che la costituzione del procuratore diviene, per quest'ordinamento, un fatto importante.

Ma ci è un'altra novità nel Codice di procedura civile, la notificazione di tutte le sentenze ai soli procuratori, e di questa novità si è parlato da parecchi e si è censurata.

Quali sono le ragioni che mi suggerirono questa innovazione?

Sono due, l'una scientifica, l'altra pratica.

Per me il giudizio in prima ed in seconda istanza non è che un giudizio solo, non sono che due esami; il giudizio è uno. Innanzi al secondo giudice non si possono

far nuove domande, innanzi al secondo giudice si possono produrre nuove prove.

È inutile discutere su questo punto, perchè non si tratta di deciderlo ora; il concetto scientifico che io sempre ho avuto del giudizio è che esso sia uno.

È conseguenza naturale di questo concetto che la causa istituita avanti al tribunale prosegue anche presso il giudice d'appello; il che esclude la opinione che finisca innanzi al primo e cominci di nuovo presso il secondo.

Ma alla detta innovazione io era spinto specialmente da considerazioni pratiche. Chiunque abbia appartenuto al foro non può dubitare quali siano i danni e gli inconvenienti prodotti dalla notificazione delle sentenze fatta alle parti.

Quali sentenze notificherete alle parti?

Le definitive, si dirà, e ai procuratori le interlocutorie. Ma il più delle volte accade che in una sentenza ci sia una parte definitiva, un'altra interlocutoria, ed allora converrebbe fare due notificazioni; e spesso ancora sorge dubbio se una sentenza sia definitiva o interlocutoria.

Accade pure che non si trova la parte; ed infatti un nostro collega l'altro giorno mi proponeva un caso molto strano, di uno che era morto ed aveva istituito erede un tale che egli stesso non conosceva, ed intanto spirava il termine per notificare la sentenza.

Ad ogni modo per la speditezza dei giudizi, per l'economia dei litiganti gioverebbe non poco il poter fare una sola notificazione, e farla al procuratore.

Ecco le ragioni che mi avevano consigliato a questa novità. Quando io stabiliva nel Codice questo fatto che la notificazione dovesse farsi al procuratore era necessario, per cautelare il cliente, accertare in modo efficace ch'egli fosse veramente rappresentato da un procuratore da lui scelto, e stabilire le condizioni del mandato.

Ora, signori, non voglio dire che chiamato ad esaminare di nuovo il Codice, io manterrei le disposizioni che riguardano la notificazione delle sentenze, perchè veggo che turbano e sgomentano gli animi di molti; ma ho inteso solamente di dare le ragioni che mi avevano spinto a questa innovazione.

L'onorevole Camerini ha accennato ai verbali dei conciliatori. Egli si è spaventato che un giudice conciliatore, il quale è solo competente per una piccola somma, possa nondimeno certificare una convenzione allorquando il valore della medesima eccede la sua competenza.

Per verità io non divido su questo punto le sue apprensioni, perchè innanzi ad un ufficiale pubblico, come il notaio, si possono certificare, senza rispetto al valore della cosa, tutti i fatti della vita. Un conciliatore è pur esso un pubblico ufficiale rivestito di una competenza giudiziaria; è certamente una persona che gode la fiducia del paese, ed io non so come e per qual ragione si vorrebbe a lui togliere questa facoltà certificante che è data a molti altri ufficiali dello Stato.

## TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

Il deputato Camerini lamentava che nel Codice di procedura civile non si fosse ritenuta l'inappellabilità per alcune sentenze, come fu stabilito in Francia e nel Codice nostro del 1854.

Io mi adoprai allora, per quanto poteva, a combatterla, e sarebbe stato strano che l'avessi riprodotta ora in questo Codice.

La differenza tra sentenze appellabili e sentenze inappellabili porta inconvenienti gravissimi. Se quest'appello è una garanzia, perchè si concederà al ricco proprietario e la vorrete negare al povero? E se la negate col pensiero che questo secondo esame possa rovinare le piccole fortune, fate che lo giudichi la parte stessa, non intromettete anche in questo l'autorità della legge.

La seconda ragione, per cui mi pareva utile stabilire l'appellabilità di tutte le sentenze, è questa: leggete, o signori, le sentenze dei magistrati e troverete una metà di esse destinate a risolvere questa questione, ad esaminare, cioè, se la causa sia o non sia appellabile; una quantità di giudizi sono sostenuti da questa distinzione. Sovente accade che taluno abbia litigato in prima istanza, e poi giunto in appello abbia conteso sull'appellabilità della prima sentenza, e così da capo in cassazione; insomma si sciupano molte spese, si agita un lungo giudizio per sapere se si poteva o non si poteva appellare.

Mi pare dunque che il nuovo Codice di procedura civile non si possa censurare sotto questo aspetto.

L'onorevole Panattoni raccomandava alcuni usi per la custodia degli atti che sono in Toscana.

Per verità questi usi per la custodia degli atti erano in tutti i paesi d'Europa, prima delle nuove legislazioni; avevamo noi gli attuari del sacro regio Consiglio, credo che qui in Piemonte anche si chiamassero attuari quelli che conservavano gli atti. (*Si! si!*)

Ma lasciamo che i litiganti custodiscano da sé i loro atti, e sia pur sicuro l'onorevole Panattoni che nessun pericolo deriva da questa custodia affidata alle parti medesime, perchè ciascuno ha i suoi documenti, e quando l'altra parte desidera di osservarli, chiede e ne ottiene comunicazione o visione, mediante deposito in cancelleria.

L'onorevole Mari impugnava e mostrava dubitare della opposizione dei terzi. Anche qui avvertirò che se dite ad un leggista delle provincie meridionali che questo rimedio non giova, esso rimarrà stupefatto. In Toscana, nel Piemonte non c'è la opposizione di terzo. Io l'ho introdotta nel nuovo Codice, e confido che tutti coloro i quali si vorranno dare la pena di leggere quelle poche pagine colle quali, nella relazione che precede, è giustificata questa disposizione, convengono che la regola *res inter alios* in molti casi non è sufficiente garanzia per i tempi. Come? Io so che pende un giudicato contro di me, e dovrò aspettare che si vada all'esecuzione per premunirmi contro danni che possono derivarne? Il mio avversario cercherà di indugiare l'esecuzione per scegliere un momento a lui favorevole, ed

io dovrò secondare queste sue insidie e ridurmi a presentar la difesa in un tempo in cui forse mi sarà la difesa resa impossibile?

L'onorevole Panattoni lamentava ancora l'abolizione dei giudizi di iattanza.

Gli scrittori derivano cotesti giudizi dalla legge *diffamari*, ma, per verità, essi si diffusero nel medio evo, appoggiandosi, come si faceva allora, ad un testo del diritto romano, ma sorsero e si diffusero per difetti del sistema probatorio. È stabilito nei nuovi Codici che non si possa agire, se non si abbia un interesse presunto o diretto. Il giudizio di iattanza, a fronte di questo principio non può sussistere.

Gravi sono state, o signori, le osservazioni fatte intorno ad un punto della procedura di espropriazione che ha attirato la mia attenzione. Io credo che sia degno di essere esaminato.

Come mai saranno venduti i beni del debitore? Non vi sono che tre sistemi possibili.

Uno è quello del Codice francese, che avevamo nelle provincie napoletane fino al 1817, e che lasciò triste memoria, cioè l'offerta libera del creditore.

Ma con questo sistema vi accadrà molte volte che i beni del debitore siano alienati a prezzo vilissimo, e, mentre avete nella legge il principio che non vi è vendita se il prezzo non è serio, convalidereste all'ombra del magistrato una vendita nella quale il prezzo manca, poichè se il prezzo è vile, può ben dirsi che manca affatto.

Questo sistema è possibile quando la ricchezza sociale è molto sviluppata, e i capitali sono abbondanti e domandano impiego; allora sarete sicuro che posto in vendita un fondo, non mancherà chi lo compri a giusto prezzo. Ma l'attuare ora fra noi sarebbe una minaccia gravissima a tutti i proprietari che hanno dei debiti.

Il secondo sistema è quello in uso nelle provincie napoletane, l'aggiudicazione. Quando messi in vendita i beni del debitore non si presentino oblatori, la massa dei creditori rimane aggiudicataria dei beni stessi.

Di questo sistema noi napoletani abbiamo sperimentato segnatamente dopo il 1829, per le complicità di procedura che si aggiunsero, i tristissimi effetti. Per l'aggiudicazione occorre perizie e spese gravissime, poi bisognava dividere i beni aggiudicati fra i creditori, e per questa divisione nuove perizie e nuove spese.

Lo spavento che mi incutevano questi due sistemi, mi spinse a cercarne un altro.

Vi era un terzo sistema e consisteva nell'offerta del creditore di un giusto prezzo, mercè la quale il creditore diviene compratore dei beni, e per conseguenza debitore degli altri creditori.

Anche questo sistema, niuno può negarlo, ha un inconveniente gravissimo: l'inconveniente che il creditore per essere soddisfatto, è obbligato ad offrire un prezzo per acquistare beni che forse non vuole, ne può comprare.

Questo è un inconveniente teoretico grandissimo; io

chiesi degli inconvenienti pratici di questo sistema; mi dissero che non si verificavano, perchè tra molti creditori se ne trovava sempre uno il quale era disposto ad offrire un prezzo corrispondente ai beni che si ponevano in vendita.

Se adunque mi appigliai a questo sistema per l'esperienza triste che aveva dei sistemi precedenti, indubitabilmente non è che io ne valutassi tutti i pericoli e non mi arretrai per le assicurazioni che l'esperienza non l'avea condannato. Nondimeno espressamente nella relazione io dichiarava che su questo punto io richiama le nuove cure del Governo perchè veramente si accertasse se senza inconvenienti o senza danni si era questo sistema praticato in quelle provincie dove aveva avuto luogo.

Uno dei nostri onorevoli colleghi che non vedo al suo posto, parlando del Codice di procedura civile, accennò alle Corti di cassazione; egli disse che nel nuovo Codice di procedura civile si era da un canto resa incompiuta l'istituzione della Corte d'assise e da un altro canto snaturata. Egli diceva: non c'è un articolo che facoltà la Corte di cassazione ad annullare per difetto di motivazione; non c'è un articolo che dia alle Corti di cassazione facoltà di annullare, quando i fatti sono stati snaturati; sono queste due attribuzioni che le leggi degli altri paesi consacrano.

Qui il mio onorevole amico Romano cadeva in grandissimo errore, tanto più meraviglioso in quanto che egli è molto versato nelle materie del foro e pratico delle istituzioni delle provincie napoletane.

La Cassazione non ripete la facoltà di annullare, per difetto di motivazione, da una speciale disposizione che la stabilisca, ma sibbene dagli articoli che regolano la forma delle sentenze, nei quali è disposto che debbonsi esprimere i motivi: questi articoli non mancano nel nuovo Codice.

Per quanto riguarda lo snaturamento dei fatti esprimerò chiaramente il mio concetto.

Le leggi relative alla cassazione, tanto quelle che sono comprese nel nuovo Codice di procedura civile, quanto le altre leggi che hanno regolato finora la cassazione, non hanno mai contribuito alle Corti di cassazione la facoltà di annullare le sentenze quando i fatti furono snaturati.

Nondimeno è da notare che dovunque, in Francia, nel Belgio, a Torino, a Firenze, a Napoli, in Sicilia, le Corti di cassazione hanno esercitato sempre questo potere. A ciò erano tratte dalla forza delle cose, non da desiderio di arbitrio o da cieca imitazione. Quel che in Torino si diceva *travisamento dei fatti*, in Firenze si chiamava *falso supposto*, in Napoli, *snaturati i fatti*, i nomi erano diversi, sebbene il concetto fosse lo stesso. Quando il giudice avesse esposto i fatti in modo diverso da quello che risultava dagli atti, la Cassazione interveniva per annullare. Questa facoltà che hanno finora esercitato le Corti di cassazione, verrà meno perchè non è consacrata dalla legge? L'esperienza dimostra il contrario, la legge non autorizza con un articolo le

Corti di cassazione ad usare di questa facoltà, eppure l'hanno esercitata.

Si dovrà forse togliere espressamente alle Corti di cassazione la facoltà che hanno finora esercitato? È certo che anche tolta espressamente questa facoltà, le Corti di cassazione troveranno sempre il modo d'esercitarla quando la loro coscienza si trovasse impegnata in una causa che assolutamente credessero male decisa. Quando esse usano della facoltà d'annullare, fondandosi sul travisamento, pervengono all'esercizio di questa facoltà sotto l'ombra che ci sia una violazione di diritto. Ad ogni modo egli è manifesto che non si può far carico dell'aver omesso, nello stabilire le facoltà delle Corti di cassazione, un articolo che consacri questa facoltà.

Ho già corso rapidamente i vari appunti che si sono mossi intorno al Codice di procedura: spero che la Camera non aspetterà da me nessuna dichiarazione. Le cose dette nella relazione mi dispensano da ogni ulteriore manifestazione su questo punto. Dirò apertamente che il primo mio voto, dato nel seno della Commissione, quando si trattava se il Codice di procedura civile che ci veniva proponendo il Governo, dovesse accogliersi o no, fu quello di non accoglierlo, di respingerlo; non perchè io pensassi che fosse stato compilato da tale o da tal altro, ma perchè veramente rispetto a questo Codice mancavano quelle garanzie che potevano assicurare, non la mia coscienza, ma quella dei miei colleghi intorno al merito e alla bontà del Codice stesso.

Ma si osservi, e con fondamento, che votare il Codice civile era impossibile se nello stesso tempo non si fosse votato il Codice di procedura civile; imperocchè era impossibile che il Codice civile si attuasse in mezzo a tutte le procedure che esistono nel regno, della procedura lombarda, e della procedura toscana, della procedura napoletana, e della procedura sarda. Io aggiungeva: potremmo prendere questo temperamento, si potrebbe autorizzare la promulgazione del Codice civile e la sua osservanza in gennaio 1866 colla speranza che in questo lasso di tempo il Governo potesse circondare il Codice di procedura civile di maggiori garanzie, e ottenere in appresso quel voto che ora diamo pel Codice civile.

Mi si osservava: che avrete ottenuto con ciò? Il Codice di procedura civile potrebbe allora non essere votato: voi vi commettereste ad eventualità che potrebbero mancare. Si aggiungeva: coloro che non vogliono il Codice civile, avranno facile campo a combattere anche indirettamente il Codice civile combattendo il Codice di procedura civile, quando il Codice di procedura civile verrà in discussione, e così allontanando il Codice di procedura avranno allontanato ad un tempo il Codice civile.

Stretta da queste considerazioni e da questi pensieri la vostra Commissione si deliberò di proporre alla votazione della Camera il Codice di procedura civile, ma concedendo al Governo la facoltà, per questo Codice, di portarvi quelle modificazioni che da maggiori studi

gli sarebbero state suggerite. Ad ogni modo, signori, io esitava a proporre alla vostra deliberazione il Codice di procedura civile, perchè, se a mio giudizio, esso migliorava considerevolmente gli altri Codici, mi pareva però che non si presentasse a voi accompagnato da garanzie sufficienti.

Io potrei dimostrare in quante parti il nuovo Codice contenga un progresso effettivo sugli altri Codici di procedura d'Italia, ma era mio solo debito rispondere alle censure di cui è stato fatto segno. A questo io credo di avere adempiuto.

Risponderò ora brevissime parole all'onorevole Crispi.

Egli ha detto: nel Codice civile non vi leggete una parola che accenni al paese al quale questo Codice appartiene.

L'onorevole Crispi ha errato; nell'articolo 2 si parla degli *Italiani*.

Leggete, egli dice, gli articoli della cittadinanza, e non troverete stabilito in quelli nessun grande principio; eppure, egli ha soggiunto, ci ha in questa materia un gran principio.

Ringrazio l'onorevole Crispi che dalla parte critica volle discendere alla parte positiva. Il grande principio era quello di dichiarare che ciascuno che nasce su questa terra è italiano.

Questa regola non manca nel nuovo Codice; ma chi l'annunzia come solo e supremo principio di questa materia fa supporre che abbia la mente preoccupata dal diritto feudale: spesso coloro che credono di procedere innanzi, restano indietro.

L'altra regola consacrata nel Codice civile è che il figlio del nazionale sia nazionale, e costituisce essa un principio legittimo e prevalente, poichè la razza è il precipuo elemento della nazionalità.

Evidentemente adunque l'onorevole Crispi era in errore, quando censurava le disposizioni che riguardano la prima parte del Codice civile.

Egli ha parlato lungamente delle enfiteusi. Mi è accaduto già di esprimere l'opinione della Commissione su questo punto, ed io spero che il Governo terrà conto delle fatte osservazioni.

Egli ha parlato ancora dell'ipoteca legale, ed anche su questo punto la Commissione ha espressa la sua opinione.

Io non credo dover aggiungere altro: spetta ora alla Camera di decidere.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Poichè la Camera vuole andare ai voti, dirò dunque che l'ordine degli emendamenti è segnato dalla relazione che essi hanno colle varie parti dell'articolo 1° di cui si tratta.

Primo, sarebbe un emendamento dell'onorevole Mancini, che consiste in questo: egli proporrebbe con esso, che all'articolo 1° si aggiungessero le seguenti parole: « salve le disposizioni dell'articolo seguente », e ciò per non pregiudicare alle disposizioni dell'articolo 2°; ma l'onorevole relatore ha bene osservato

come, essendo una sola la legge, e così e in quanto essa contiene la regola, e in quanto le eccezioni o modificazioni, pur votandosi l'articolo 1° come sta, egli è ben inteso che sono salve quelle modificazioni che la Camera credesse di adottare nell'articolo 2°.

Così essendo pertanto, e consentendolo egli pure l'onorevole Mancini, non sarebbe più il bisogno di votare quest'emendamento, in quanto il suo concetto si trova abbastanza sott'inteso.

Verrebbe dopo l'emendamento dell'onorevole Mari; ma esso è tale emendamento che, per la qualità sua, e lo spiegherò, non potrebbe venir posto ai voti.

Quest'emendamento consiste nel sopprimere i tre primi numeri ed il nono dell'articolo 1°. Non sarebbe adunque il caso di votare questa soppressione, perchè dessa non è che la negazione degli articoli del progetto che la Camera sarà chiamata a votare, e così, votando sovr'essi, si vota implicitamente la soppressione dall'onorevole Mari proposta.

Quanto poi ai cinque elementi positivi dell'emendamento dell'onorevole Mari, non essendo essi che i numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1°, essi saranno votati colla votazione dei numeri stessi.

Una sola osservazione aggiungerò tuttavia, ed è che l'onorevole Mari non propose solo questo ch'io dissi, ma propone altresì che l'emendamento suo, così composto qual è, debba surrogare gli articoli 1°, 2° e 3° del disegno di legge.

Quanto a questo però, che è in certa guisa la parte morale del suo concetto, non saprei veramente come farne l'oggetto di un voto, imperocchè a questo riguardo quello ch'egli si ripromette non è tanto un voto, quanto più particolarmente un effetto del voto medesimo.

Se però egli insiste perchè il suo emendamento sia posto ai voti per sè, io vedrò di poterlo fare, se sia possibile, a fronte delle difficoltà che indicherò.

**MARI.** Se il mio emendamento si limitasse ad eliminare alcune delle leggi proposte coll'articolo 1°, io credo che procedendo alla votazione di quest'articolo per divisione si raggiungerebbe l'intento; ma siccome il mio emendamento è diretto, come avvertiva giustamente l'onorevole signor presidente, a costituire un articolo solo ai tre primi del disegno di legge, a me pare regolare e necessario che sia posto ai voti.

**PRESIDENTE.** Ecco le difficoltà che questo sistema presenta. Quando la Camera sia invitata a votare sull'emendamento Mari, essa è invitata a votare sopra cinque elementi di quest'emendamento che corrispondono a cinque numeri dell'articolo 1° e di cui non sono che la materiale riproduzione.

Or bene, od essa li respinge, e allora respingerebbe anticipatamente gl'identici numeri dell'articolo, quando non è ancora chiamata a votare sull'articolo stesso; ovvero li accetta, ed in questo caso, poichè l'onorevole Mari al suo emendamento egli annette la virtù di surrogare gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, verrebbero a sopprimersi senza votazione diretta ed i nu-

meri 1, 2, 3 e 9 dell'articolo 1°, e gli articoli 2 e 3 del disegno di legge non stati peranco discussi.

Dunque vede l'onorevole Mari che ci ha un grande imbarazzo per mettere ai voti il suo emendamento.

**MARI.** Io mi rimetto alla saviezza del signor presidente.

**PRESIDENTE.** La ringrazio; procederò anzitutto per divisione.

**CRISPI.** Se mi si permette, farei un'avvertenza d'ordine.

Siccome il n. 3° dell'articolo 1°, che diverrebbe 4°, dopo l'emendamento dell'onorevole Mancini, riguarda il Codice mercantile, nel quale si parla di reati punibili colla morte, io vorrei che restasse impregiudicata la quistione capitale pel giorno in cui noi dovremo discutere un altro progetto di legge in cui si decide sulla pena di morte.

Dico ciò perchè l'emendamento che io ho proposto alla Camera è più largo del concetto messo innanzi dalla Commissione.

Siccome su ciò il voto della Camera non può essere anticipato, così pregherei che si stabilisse che votandosi quest'articolo e questo numero, la quistione resta impregiudicata, di modo che quando il Governo dovrà fare delle riforme, ove prevalga il principio dell'abolizione della pena di morte, sia anch'essa abolita nel Codice mercantile.

**PRESIDENTE.** Questa è una conseguenza logica che nascerà in seguito del voto che sarà dato su quella proposta di legge. Non potrei ammettere una riserva condizionata.

**CRISPI.** Ho detto ciò perchè, quando verremo a quella discussione, non si possa poi opporre una questione pregiudiziale.

*Voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti i diversi numeri dell'articolo primo.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

« 1° Il Codice civile presentato al Senato del regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il ministro guardasigilli. »

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

« 2° Il Codice di procedura civile presentato al Senato del regno nella tornata del 26 novembre 1863. »

Debbo fare un'avvertenza. Qui cade un emendamento dell'onorevole Sineo, il quale sarebbe così concepito:

Dopo le parole di cui ho data lettura egli aggiungerebbe queste altre: « soppresso l'articolo 37 ed il primo capoverso dell'articolo 136. »

Ma io non lo posso mettere ai voti, imperocchè esso si riferisce agli allegati, e fu nella seduta di ieri inteso, quando furono esaurite, mediante la discussione, e la votazione seguita, tutte le proposte relative agli allegati, che non se ne sarebbero ricevute ed ammesse a discussione altre di cotal genere, e si sarebbe passato

senza più alla discussione degli articoli del progetto, e degli emendamenti che vi si riferivano.

**PISANELLI, relatore.** Per tranquillare anche i nostri colleghi intorno a questo emendamento, forse non sarà vano il dire che mentre l'onorevole Sineo si preoccupa delle condizioni degli avvocati e dei procuratori nelle varie parti d'Italia, dove finora è stata diversa, la Commissione si è prima di lui anche preoccupata della medesima questione, ed ha introdotto nella riforma dell'organico giudiziario un articolo, dove è stabilito che fino a che una legge apposita non verrà a regolare la condizione degli avvocati e procuratori, saranno essi tutti governati dalle leggi finora vigenti nelle varie parti d'Italia; il che abiliterà gli avvocati lombardi a servirsi e mantenere in vigore l'esercizio di quelle professioni nello stato in cui sono nelle varie provincie di Italia.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti senza più questo numero 2 dell'articolo 1°.

(È approvato.)

Ora verrebbe la proposta Mancini accettata dalla Commissione e dal Ministero, del tenore seguente:

« Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842 con le modificazioni derivanti dalla legge 13 aprile 1853 sulle lettere di cambio ed i biglietti a ordine, e della legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, e soppressi gli articoli 5, 8, 683, 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 e 194 delle leggi d'eccezione pegli affari di commercio delle Due Sicilie relative agli ordini in derrate. »

(È approvato.)

« Numero 3° che diventa 4°. Il Codice di marina mercantile che costituisce l'allegato A. »

(È approvato.)

« 5° La legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale che costituisce l'allegato B. »

(È approvato.)

« 6° La legge per l'estensione alle provincie toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della legge sugli stipendi della magistratura del 20 stesso mese, che costituisce l'allegato C. »

Debbo osservare che qui cade un emendamento dell'onorevole Sineo, secondo il quale verrebbe soppresso il capoverso dell'art. 103 della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859.

Ma a questo riguardo faccio la stessa osservazione che ho fatto poc'anzi, che cioè questa parte che si vorrebbe soppressa stando negli allegati, non si può più mettere in deliberazione. Quindi invito senza più la Camera a passare a votare sopra il numero 6.

(La Camera approva.)

« 7° La legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del regno, che costituisce l'allegato D. »

(La Camera approva.)

« 8° La legge circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E. »



TORNATA DEL 16 FEBBRAIO

**TECCHIO.** Domando la parola per un chiarimento che desidererei avere dalla Commissione.

È detto in questo alinea: la legge circa la competenza in materia penale che costituisce l'allegato *E*. Ora l'allegato *E* consta di due parti diverse e distinte: la prima riguarda modificazioni al Codice penale, l'altra parte riguarda modificazioni alla competenza penale dei giudici di mandamento. Io desidererei adunque di sapere se la Commissione intende che si approvi in complesso l'allegato *E*, oppure solo per quella parte che riguarda la competenza dei giudici di mandamento. Nel caso che intendesse di approvarlo tutto, bisognerebbe scrivere una diversa intitolazione.

**PISANELLI, relatore.** Certamente la legge è una, e si intendeva che dovesse venir approvata tutta intiera. Se dunque a tal fine si crede utile di dover dare una diversa e più esatta intitolazione al numero 8, la Commissione l'accetta.

**TECCHIO.** Credo che si dovrebbe intitolare:

« La legge di modificazione al Codice penale e circa la competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario che costituisce l'allegato *E*. »

**PISANELLI, relatore.** Sta bene.

**PRESIDENTE.** Chi approva, sorga.  
(È approvato.)

« 9° La legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato *F*. »

(È approvato.)

« 10. La legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l'allegato *G*. »

(È approvato.)

Metto a partito l'intero articolo.

(È approvato.)

Dopo ciò l'unica riserva che rimane al signor Mari sarebbe sugli articoli 2° e 3°. Quando verranno in votazione, vedrà l'onorevole Mari se intenda ancora...

**MARI.** Lo ringrazio (*Si ride*) della sua buona intenzione, ma, dacché è stato approvato l'articolo 1° è inutile che si ponga ai voti il mio emendamento.

La seduta è levata alle ore 6-1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni codici e leggi per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.